

Dipartimento di Impresa e Management

Cattedra di Diritto di Internet: social media e discriminazione

Democrazia sul web

Prof.

Pietro Santo Leopoldo Falletta

Matr.

Alessandro Prunesti

Anno Accademico 2019/2020

Indice

Introduzione

Primo capitolo – Il ruolo di Internet nell’ordinamento democratico contemporaneo

1.1. Il diritto di accesso in Internet: profili soggettivi e oggettivi.

1.2. Internet e processi democratici

1.3. L’espansione della rete come democrazia diretta

1.4. L’utilizzo della Rete come strumento di rafforzamento di movimenti e partiti

1.5. Dalla e-democracy consultiva a quella deliberativa

Secondo capitolo – La partecipazione politica attraverso la Rete

2.1. La rete e i partiti politici

2.2. L’evoluzione dei partiti grazie a Internet

2.3. Il ruolo della Rete nello sviluppo dei movimenti populistici

2.4. La nascita dei partiti c.d. antisistema

Terzo capitolo – Rapporto fra web e organi costituzionali

3.1. Organi costituzionali e web

3.2. Le interazioni tra siti web e social media

3.3. La presenza degli organi costituzionali sul web quale consuetudine costituzionale

Conclusioni

Bibliografia

Introduzione

Obiettivo della presente tesi, intitolata “Democrazia sul Web”, è principalmente quello di capire e analizzare il ruolo assunto dalla rete sulla realtà sociale.

In primis, occorre dire che Internet è diventato il principale mezzo di comunicazione e di informazione tra persone, le quali vi ricorrono costantemente al fine di esprimere le proprie opinioni. Si tratta, pertanto, di una comunicazione innovativa che è andata definitivamente soppiantando quella tradizionale e che è in grado di colmare l'enorme distanza che talvolta sussiste tra individui.

La Rete, quindi, si trasforma in rilevante strumento di estrinsecazione delle intenzioni e delle idee degli individui, sia come singoli sia nelle formazioni sociali in cui vivono.

In tal senso, si evince evidentemente la connessione tra l'affinamento di innovativi strumenti tecnologici e processi decisionali democratici, nel ruolo estremamente attivo espletato dai cittadini nei rapporti con il decisore politico.

La partecipazione dei cittadini alla vita politica del territorio che abitano non inizia e termina più solo nel momento del voto, bensì continua per tutto il mandato politico, in maniera tale da dar vita ad una sorta di processo di condizionamento circolare.

L'entrata in scena di Internet ha scombussolato totalmente la società contemporanea in tutte le sue sfaccettature: sociali, economiche e giuridiche. Simile rivoluzione ha comportato un intenso cambiamento, anche dei linguaggi che vengono utilizzati e degli strumenti impiegati dal mondo della politica.

A tale riguardo, infatti, l'ultimo capitolo è stato dedicato proprio alla trasformazione che il web, e quindi i social media, ha comportato nel “comportamento virtuale” degli organi costituzionali.

Gli esponenti politici, infatti, sfruttano al massimo le potenzialità offerte dal web al fine di esercitare al meglio possibile la propria attività politica. I partiti politici, quindi, hanno dato ampia dimostrazione di sapersi conformare alle evoluzioni della società.

La personalizzazione dei partiti politici è stata resa fattibile proprio grazie all'uso massivo degli strumenti mediatici a fini propagandistici e ciò ha comportato una trasformazione

comunicativa, la quale oggi tende alla formulazione di messaggi in grado di far leva soprattutto sulle esigenze della popolazione.

Ebbene, nei capitoli che seguiranno tale premessa, si vuole cogliere proprio la consistente influenza esercitata dalla rete e dal web sulla politica e sulle formazioni partitiche.

Primo capitolo

Il ruolo di Internet nell'ordinamento democratico contemporaneo

1.1. Il diritto di accesso in Internet: profili soggettivi e oggettivi

L'avanzare incessante delle nuove tecnologie ha mutato completamente il panorama delle modalità comunicative e di informazione tra singole persone, anche tra loro molto distanti. E certamente, l'affermazione del web ha dato un notevole apporto alla definizione di una serie di meccanismi di interazione innovativi nell'ambito della società contemporanea.

In tal modo, la Rete non poteva che divenire uno dei più importanti strumenti di espressione della volontà delle persone, sia come singoli sia come formazioni sociali, nell'ambito delle quali 'edificano' i loro rapporti interpersonali. Pertanto. Può comprendersi chiaramente l'emergere dello stretto legame tra i nuovi strumenti tecnologici e i processi decisionali sottesi alla democrazia, nel ruolo eminentemente attivo dei cittadini nelle loro relazioni con il decisore politico.

Ebbene, la Rete, stando a quanto appena detto, nelle caratteristiche tratteggiate, verrebbe ad assumere la portata di una ulteriore estrinsecazione del pensiero, *ex art. 21 Cost.*, sull'esempio di quanti ambivano all'espressa salvaguardia nella Costituzione mediante l'inserimento dell'*art. 21-bis Cost*¹. Maturando un discorso che tenga conto della oramai rilevante dimensione digitale, Internet raffigurerebbe il presupposto essenziale ai fini dell'esercizio di un diritto fondamentale 2.0.²

Il nocciolo di ogni società che abbia quale somma intenzione quella di giungere alla democratizzazione (anche nell'ipotesi di democrazia elettronica) è dato dalla possibilità di interazione tra i cittadini. Come sosteneva Aristotele ne *La Politica*, l'uomo è un animale politico che nasce e che vive nel al centro della comunità sociale e ricava da essa

¹ Tra gli altri, M. Allegri, Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet (o al cyberspazio?), in *Rivista AIC*, n. 1/2016.

² Cfr. G. De Minico, *Dalla tecnologia ai diritti*, Napoli, 2010; M. Pietrangelo (a cura di), *Il diritto di accesso ad Internet. Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010 (Roma, 30 novembre 2010)*, Napoli, 2011. Si veda anche V. CERF, *Internet Access Is Not A Human Right*, in *The New York Times*, 4 gennaio 2012.

l'essenza del proprio essere. Ogni singola persona può ricorrere alla tecnologia digitale al fine di meglio raggiungere lo sviluppo della propria personalità³, nell'esercizio della propria capacità di autodeterminazione, e al fine di organizzare i sistemi relazionali che si pongono ben oltre le barriere territoriali.

La società dei click è in grado di giungere a contatto repentino, che va oltre, in via astratta, anche le limitazioni linguistiche sussistenti tra Paese e Paese. Il web presenta un solo linguaggio, subito individuabile e avvertibile da parte di tutti coloro che abbiano intenzione di accedervi. Segnatamente, la Rete è importante per l'autodeterminazione di ogni persona⁴, sia come singolo, nell'esercizio del diritto di poter accedere a Internet, sia nelle formazioni sociali⁵. E in tale ultimo caso, le formazioni sociali non sono *ictu oculi* identificabili, poiché si compongono su una piattaforma virtuale, che scambia regolarmente a seconda del mutamento dell'accesso di nuovi utenti.

La volontà di ogni essere umano di utilizzare la piattaforma digitale per l'acquisizione organica di saperi utili per lo sviluppo e accrescimento della propria personalità si trasforma in una possibilità concreta con l'accesso alla rete Internet⁶. Tuttavia, nonostante, in linea di massima, la Rete renda fattibile l'arricchimento per ciascuna persona del proprio bagaglio di conoscenze⁷, nei fatti essa resta uno strumento non integralmente aperto al libero accesso di ogni persona⁸, poiché suscettibile di limitazioni a seconda del posizionamento geografico ovvero alla condizione socioeconomica del potenziale utilizzatore.

³ Cfr. P. Passaglia, Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive, in *Consultaonline.org*, 2013, p. 40.

⁴ Peraltro, può osservarsi come l'uso funzionale di Internet per l'affermazione della propria identità presupponga a monte la possibilità per ogni persona di potervi accedere in maniera libera, potendosi esprimere senza censure né restrizioni. Cfr. P. Costanzo, La democrazia elettronica (note minime sulla e-democracy), in *Diritto dell'informazione e informatica*, n. 3/2003, p. 466, il quale evidenzia che, in un simile significato, la democrazia elettronica tende a riconoscersi in una sorta di democrazia nell'elettronica grazie alle potenzialità di eguale e libera partecipazione popolare alla Rete.

⁵ Così P. Marsocci, Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?, in *Rivista AIC*, n. 1/2015, p. 11, chiarisce che «con la Rete l'individuo ha a disposizione nuovi strumenti per "svolgere" la propria personalità, anche nelle "formazioni sociali"; il presupposto tuttavia è che lo voglia e che sia messo nelle condizioni di accedere alla Rete».

⁶ Cfr. T.E. Frosini, Il diritto costituzionale di accesso a internet, in *Rivista AIC*, n. 1/2011, pp. 8 ss., definisce il diritto di accesso ad Internet come un (nuovo) diritto sociale.

⁷ Così, A. Valastro, Internet e strumenti partecipativi nei rapporti tra privati e amministrazioni, in M. Nisticò - P. Passaglia, *Internet e Costituzione (Atti del Convegno di Pisa, 21-22 novembre 2013)*, Torino, 2014, pp. 252 ss.; S. Rodotà, Una costituzione per internet?, in *Politica del diritto*, 2010, pp. 337 ss.

⁸ Sull'eventuale corrispondenza tra inclusione sociale e digitale, si veda E. De Marco (a cura di), *Introduzione alla uguaglianza digitale*, Milano, 2008.

Nella maturazione di un simile ragionamento, potrebbe parlarsi di diritto a internet come diritto sociale, ossia un diritto a poter ottenere una determinata prestazione pubblica, che obbligherebbe lo Stato a incoraggiare l'accesso alla Rete, ad esempio attraverso l'uso libero di taluni dispositivi.

Tuttavia, non è molto semplice concepire Internet come oggetto di una prestazione/servizio da garantire mediante gli indispensabili mezzi, anche economici. I diritti sociali, volendo rifarsi a un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte costituzionale, sono considerati finanziariamente condizionati che implicano l'erogazione delle risorse finanziarie fondamentali al loro appagamento ma che non possono essere oggetto di compressioni o limitazioni nel loro nocciolo essenziale.

Pertanto, fatte queste brevi premesse, stentatamente il diritto ad Internet potrebbe essere ritenuto come un diritto sociale, dal momento che, anche se si individuasse nella figura dello Stato il soggetto incaricato a garantire la certezza del diritto, non sarebbe comunque semplice porre in essere una ricognizione delle misure da impiegare al fine di rimuovere definitivamente gli impedimenti economici e sociali alla uguale utilizzazione dello stesso, nel rispetto del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3, co. 2, Cost.). ciò dal momento che colui che utilizza la Rete non è il cittadino, bensì l'individuo che si trova a vivere nell'ambito di una società interamente globalizzata. Internet, così, si pone quale rilevante diritto universale, il cui soddisfacimento non dovrebbe, e non potrebbe, in nessun modo gravare solamente sullo Stato singolarmente preso in considerazione.

La possibilità di accedere a Internet⁹ racchiude in sé una importante potenzialità atteso che dà la possibilità a qualsiasi persona di poter impiegare strumenti di informazione e di prendere parte alla definizione delle scelte che palesano un certo impatto sulla realtà sociale¹⁰. Lo sviluppo culturale cui ogni individuo è in grado di accedere raffigura una possibile prospettiva che rende fattibile la formazione di una cognizione edificata sulle fondamenta della comunicazione sociale. Ciò, altresì, sembra comportare un

⁹ A tale riguardo, non può essere sottaciuta la proposta di un riferimento espresso nel testo costituzionale al diritto di poter accedere ad Internet, elaborata, tra gli altri, da S. Rodotà, da ricondurre nel contesto della salvaguardia della libera manifestazione del pensiero. In special modo, l'art. 21-bis, nel disegno di legge costituzionale S. n. 2485 della XVI legislatura, presentato il 6 dicembre 2010, recitava: *“Tutti hanno eguale diritto di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire le violazioni dei diritti di cui al Titolo I della parte I”*.

¹⁰ S. Rodotà, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Roma-Bari, 2014, pp. 8 ss.

ridimensionamento dell'evidente gap sociale presente in una dimensione immateriale¹¹ che dispone, e incoraggia, la libera e uguale partecipazione alla "vita" digitale. La

L'effetto lapalissiano di un simile processo è l'accrescimento dei saperi e delle abilità attraverso il contributo di tutte le persone, crescita che individua la propria origine nella condivisione delle dissimili tradizioni culturali, politiche e religiose.

Il rischio, come può ipotizzarsi, che potrebbe venir in essere dal tragitto osmotico di condivisione comunicativa è la divulgazione di una serie di informazioni in parte ingannevoli per l'attività manipolatoria dei gruppi di interesse o delle *élites* sulla massa.

In tal senso, potrebbe parlarsi sia di impatto della Rete sulla democrazia sia della dimensione democratica nella Rete; in difetto di una puntuale regolamentazione dello spazio digitale¹², parrebbe poter giungere ad una prospettiva lasciata all'autogestione degli utenti.

Sovente, come detto, è possibile individuare talune informazioni distorte, volte a indirizzare in maniera forzosa il sentire sociale e a condizionare gli approdi interpretativi. Da questa angolatura è stata auspicato l'inserimento di meccanismi di controllo capaci di assicurare la formazione e la formulazione di decisioni condivise e calate nel contesto della comunità sociale da cui hanno origine.

1.2. Internet e processi democratici

La prospettiva maggiormente analizzata, oltre a tratteggiarsi in un ambito puramente individuale, come diritto di accesso alla Rete e a tutti i vantaggi che ne scaturiscono in termini di sviluppo e ottimizzazione delle capacità personali, è verosimilmente quella

¹¹ Cfr. M. Cuniberti, Tecnologie digitali e libertà politiche, in *Diritto dell'Informazione e informatica*, n. 2/2015, p. 283, limita la portata assunta da Internet ad un semplice complesso di supporti tecnologici senza che questo possa ambire ad avere la natura di "corpo" (comunità di utenti) o di un proprio "spazio" (cyberspazio).

¹² Sottolinea la rischiosità del fatto che si avalli l'assenza di una disciplina compiuta dei meccanismi partecipativi nella Rete M. Mensi, Internet, regole, democrazia, in *Amministrazione in cammino*, 30 aprile 2017, p. 7, nel momento in cui sostiene che «*In assenza di un quadro di regole puntuali ed efficaci che disciplinino compiutamente le modalità con cui si estrinsecano le manifestazioni dei cittadini sulla Rete, e la loro declinazione all'interno dei processi deliberativi, il superamento dei meccanismi consolidati di democrazia rappresentativa (che pure – come rilevato – può trovare in Internet gli elementi e gli stimoli per una proficua rigenerazione) si rivela illusorio e di difficile realizzazione*».

della interazione tra gli strumenti tecnologici digitali e le modalità di affermazione dei processi democratici.

Ebbene, oramai, la democrazia tende ad assumere caratteri nuovi sulla scorta dei mezzi che sostengono i meccanismi del suo funzionamento. Se si ragiona in tal modo, allora, il web diventa allo stesso tempo mezzo e fine del popolo per la raffigurazione delle richieste indirizzate al decisore politico. Infatti, i cittadini, grazie ad Internet e alle numerose piattaforme digitali di consultazione della popolazione, si sentono coinvolti nell'assunzione delle decisioni pubbliche. A tal proposito, non è sicuramente un caso che tale processo di ricongiungimento alle Istituzioni che si configura nella Rete faccia seguito all'enorme sfiducia¹³ nel contesto delle relazioni tra elettori ed eletti, questi ultimi avvertiti in una dimensione traviata e del tutto distante dalla salvaguardia del bene pubblico.

L'attestarsi del web ha reso avverabile il parziale superamento del ruolo ricoperto dai partiti politici tradizionali¹⁴, incaricati a rappresentare sistematicamente le istanze sociali a livello istituzionale, proprio in virtù dell'avvertita non idoneità a fungere da diaframma essenziale nel rapporto con le Istituzioni. In ogni caso, una volta premessa la funzione di amplificatore e di connettore tra le persone che hanno la possibilità di accedere alla Rete, deve senza dubbio evidenziarsi come questa abbia reso possibile la risonanza di taluni fenomeni sociali. Basta pensare, ad esempio, alla c.d. "primavera araba"¹⁵, che ha visto nascere movimenti civili contro le dittature presenti in numerosi Paesi nord-africani e non solo.

Internet, in quella precisa occasione, aveva espletato una funzione fondamentale, nel tentativo di proibire la diffusione di informazioni potenzialmente incidenti sui tumulti sociali, che potessero pertanto consolidare le rivolte in atto.

¹³ Per un approfondimento in chiave comparata sulla crisi che sta interessando le realtà partitiche non solo nello scenario europeo ma anche in quello internazionale, si veda M. Revelli, *La crisi dei partiti politici e i paradigmi organizzativi*, in F. Biondi, G. Brunelli, M. Revelli, *I partiti politici nella organizzazione costituzionale*, Napoli, 2015, pp. 97 ss.

¹⁴ In senso critico si pone G. Azzariti, *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2011, p. 2, il quale sottolinea che in realtà «internet non possa o debba sostituirsi a essi, però è vero che nel vuoto della politica la rete permette almeno una possibilità di vita sociale e di connessione tra le persone»

¹⁵ Cfr. P. Costanzo, *Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia*, in *Diritto dell'informazione e informatica*, n. 1/2011, pp. 19 ss.

I social media, come rimarcato nella discussione scientifica, senza dubbio non hanno dato vita a momenti di rivolta¹⁶ ma, sicuramente, hanno dato un buon apporto ad acutizzarne gli accenti nell'opinione pubblica, incoraggiando la conoscenza a livello internazionale delle contestazioni contro la violazione dei diritti che sono terminate in violenti scontri durati mesi.

Volendo essere riassuntivi, i social media e, di conseguenza, la Rete, hanno assunto due funzioni complementari e tra loro funzionalmente connesse¹⁷: una di facilitazione della mobilitazione sociale e l'altra di "racconto" degli avvenimenti.

Gli eventi negli anni susseguiti pongono all'attenzione dell'operatore giuridico un interrogativo cruciale, ossia se possono realmente i social network essere in grado di incidere sulla sfera politica in modo tale da determinarne le mosse o se, viceversa, sono le decisioni politiche a mobilitare i flussi digitali¹⁸. Senza dubbio, la soluzione della questione non è poca cosa, poiché si tratta di definire in maniera compiuta la relazione sussistenti tra i profili in rilievo. D'altronde, potrebbe sembrare approssimativo un approccio che tenda a individuare, in modo aprioristico, una precisa sistematizzazione della visuale che così viene a delinarsi.

Sul modello della funzione propagandistica che si vuole sottolineare, si pensi, altresì, alla dittatura cinese, dove una delle principali modalità di censura si poggia proprio sulla proibizione di ricorrere a Internet al fine di proibire l'accesso ad informazioni giungenti dalla restante parte del globo che avrebbero la capacità di contribuire alla destrutturazione della stabilità dell'ordinamento e dell'ideologia imposta. Similmente, nell'isola di Cuba, l'utilizzo della Rete, nonostante non fosse stato vietato manifestamente, è stato reso piuttosto arduo in ragione del costo smisurato che lo rendeva stentatamente accessibile alla maggior parte della popolazione. Così, la dittatura comunista cubana è stata difesa

¹⁶ Prende in esame le potenzialità di luogo di espressione della libertà di riunione degli utenti A. Papa, *Espressione e diffusione del pensiero in internet. Tutela dei diritti e processo tecnologico*, Torino, 2009, pp. 30 ss. Si veda S. Sassi, *La libertà di associazione nel "nuovo ecosistema mediatico": spunti problematici sull'applicazione dell'art. 18 della costituzione. il (recente) caso dell'associazione xenofoba on-line*, in *Rivista AIC*, n. 2/2013, nel senso di concepire la rete come libera associazione delle persone, Contra, M. Cuniberti, *Tecnologie digitali e libertà politiche*, in *Diritto dell'informazione e informatica*, n. 2/2015, p. 288, il quale evidenzia, viceversa, che l'assimilazione di qualsiasi forma di aggregazione che si realizza in Rete all'associazione rischia di essere ingannevole e controproducente nel tentativo di replicare canoni interpretativi valevoli soltanto per la dimensione materiale della libera associazione.

¹⁷ Per una riflessione, cfr. A. Tursi, *Politica 2.0*, Milano, 2011.

¹⁸ In questo senso, C. Vaccari, *La politica online: Internet, partiti e cittadini nelle democrazie occidentali*, Bologna, 2012.

nella propria essenza, impedendo al popolo di accedere ad informazioni che avrebbero potuto influenzare la percezione del Regime.

È evidente, dunque, come la Rete presenti un effetto esplosivo sull'implementazione democratica negli ordinamenti contemporanei. Le potenzialità dell'utilizzo della Rete sovente vengono avvertite dal soggetto pubblico come un pericolo per l'equilibrio dell'ordinamento. Il pericolo concreto è quello che il popolo, con il web, acquisisca una possibilità maggiormente estesa nel dialogo con le Istituzioni. Eppure, da una prospettiva più attenta, si tratterebbe di un'altra modalità di esercizio legittimo da parte del popolo della sovranità che gli appartiene, unitamente con le Istituzioni, che ne rappresentano la diretta emanazione.

1.3. L'espansione della rete come democrazia diretta

Tentando di delimitare il più possibile l'ambito di studio ad un contesto preciso e che in tale sede interessa affrontare, occorre ricordare che lo sviluppo delle nuove tecnologie ha dato un rilevante apporto al consolidamento dei meccanismi di diffusione degli strumenti di democrazia diretta¹⁹ e di diretto coinvolgimento dei cittadini nell'ambito della definizione delle politiche nazionali. Così intesa

Concepita in questo modo, la Rete parrebbe porsi ben oltre il classico filtro rappresentativo, raffigurato dai partiti politici, per dare la possibilità alla popolazione di palesare direttamente la propria volontà in merito all'adozione o meno delle misure maggiormente idonee da parte del decisore politico.

Deve anche sottolinearsi che la previsione di nuovi strumenti tecnologici quali i blog, i forum e i social network hanno rappresentato, senza dubbio, una rilevante innovazione nella dimensione sociale, andando a contribuire alla definizione di una rete capillare di connessione tra le persone, in condizione di prendere parte in maniera uguale alle decisioni, e ai processi che conducono all'adozione delle stesse.

¹⁹ A tal proposito, L. Corchia, *La democrazia nell'era di Internet: per una politica dell'intelligenza collettiva*, 66, DiSPeS Unipi, 2011.

La “socialcrazia”, avvertita quale dittatura dei social media²⁰, va a sostituire le sedi che per natura sono demandate al confronto politico²¹, in primis piazze e i circoli di partito.

Anche il linguaggio si plasma diversamente, anche in ragione della diversificazione degli utenti digitali. La relazione che va a instaurarsi, tuttavia, non esclude la rinascita di un rapporto collaborativo tra partiti politici, da una parte, e cittadini, dall'altra. Infatti, nel corso degli ultimi tempi si è assistito al graduale logorio del ruolo di intermediazione delle tradizionali formazioni partitiche²², in ragione dell'assenza di fiducia maturata dalla popolazione e della conseguenziale perdita di legittimazione nella funzione connettiva con le Istituzioni. I partiti politici, che sono la sorgente del bisogno di proiettare le esigenze dei cittadini da una dimensione ristretta a quella nazionale, cooperando alla realizzazione di una struttura istituzionale compiuta, sono stati assoggettati a un progresso sinusoidale, che ha conseguito nel tempo, precisamente negli anni Novanta, il punto più basso nel senso di legittimazione democratica, e che è terminata nella costituzione di partiti personali²³, atteggiati sulla figura del loro leader²⁴.

Quello cui si è assistito è una contorsione che ne ha delineato il graduale arroccamento su posizioni assai distanti dal sentire sociale.

²⁰ Li definisce P. Falletta, Partiti politici e web: verso una democrazia 2.0., in Forumcostituzionale.it, 20 dicembre 2016, cit., p. 6, come strumenti in grado di fungere da *«fortissimi amplificatori di messaggi semplificati e tesi apodittiche destinate a suscitare adesione acritica più che a stimolare dibattito, riflessione e partecipazione consapevole»*.

²¹ Si viene a costituire una costruzione reticolare che identifica la propria origine dal basso e che impone stilemi comunicativi e flussi informativi veloci attraverso lo strumento elettronico (cfr. P. Costanzo, La democrazia elettronica, cit., p. 471).

²² È interessante l'analisi offerta da D. Canzo, I media e la polis. La costruzione giornalistica delle campagne elettorali amministrative, Milano, 2001, sulle trasformazioni ontologiche e funzionali che potrebbero subire i partiti politici tradizionali – nella visuale comparata - tramite il ricorso al Web.

²³ In tal senso, Internet si trasformerebbe nella cassa di risonanza di informazioni “cucite” sulla scorta del messaggio politico che i singoli leader intendono diffondere. Ne deriva che il cittadino rischia di trasformarsi in un acritico utilizzatore delle informazioni in tal modo impartite (cfr. CASS. R. Sunstein, Republic.com: Cittadini informati o consumatori di informazioni?, Bologna, 2003). Nel senso di concepire il web come strumento di marketing politico, cfr. S. Bentivegna (a cura di), Parlamento 2.0. Strategie di comunicazione politica in internet, Milano, 2012, pp. 18 ss.

²⁴ P. Falletta, Partiti politici e web: verso una democrazia 2.0., cit., p. 2, che evidenzia la rilevanza adottata dallo strumento di diffusione televisivo, prima, e digitale, poi, che ha comportato *«la nascita e lo sviluppo di fenomeni quali la mediatizzazione e leaderizzazione della politica, da cui discende ad esempio la centralità decisionale del Governo, a scapito del Parlamento»*.

1.4. L'utilizzo della Rete come strumento di rafforzamento di movimenti e partiti

La Rete, in un simile panorama di sbiadimento delle strutture partitiche, è diventata nel corso degli anni lo strumento di consolidamento di movimenti e di partiti antisistema²⁵, il cui nocciolo operativo può individuarsi nella volontà di porsi in netto contrapposizione con le Istituzioni.

L'ispirazione di simili movimenti (generalmente populistici²⁶) consiste nel farsi raccoglitori dell'insoddisfazione dei cittadini, studi di una classe politica avvertita, la maggior parte delle volte, come corrotta, e di farne impulso per un mutamento radicale.

Essenzialmente, tali movimenti politici si alimentano delle criticità nei processi rappresentativi per offrire una possibilità espressiva diretta ai cittadini che si sentono esclusi dai circuiti della politica. Si tratta di soggetti politici che si sviluppano in piena contiguità con l'evoluzione della società e che sovente assumono una portata "pubblicitaria" per l'attuazione di una politica di intrattenimento, di rissa e di confronto ostile. Ad ogni modo, tali partiti o movimenti²⁷ (quali ad esempio, il Movimento 5 Stelle²⁸ in Italia e *Podemos* in Spagna) che individuano la propria matrice nella piccola realtà locale, sono stati, in seguito, collocati all'interno del Parlamento, conservando quella architettura verticistica, criticata proprio nei riguardi dei partiti tradizionali.

Tali movimenti si sono sviluppati in maniera diversa nell'ambito dei singoli ordinamenti "di appartenenza", nonostante siano nati dall'intenzione comune di rivoluzionare l'odierna classe dirigente. Ad esempio, *Podemos* in Spagna, se in un primo momento ha palesato l'intenzione di volersi imporre in termini reazionari rispetto alla struttura

²⁵ E. Morozov, *Internet non salverà il mondo*, Milano, 2014.

²⁶ Importanti le riflessioni di M. Revelli, *Populismo 2.0.*, Torino, 2017, pp. 3-4.

²⁷ È piuttosto efficace la ricostruzione operata da L. Montesanti, V. Tarditi, *Fenomenologia di due nuovi partiti: i casi del Movimento cinque stelle e di Podemos*, in *Polis*, n. 2/2017, pp. 261 ss., che confronta tra loro i dati statistici concernenti le peculiarità principali degli eletti (età, titolo di studio, sesso) delle due nuove realtà politiche. Cfr. L. Caruso, *Reinventare la sinistra. Le basi politiche, culturali e organizzative di Podemos*, in *Comunicazione politica*, n. 1/2017, pp. 34 ss., in special modo pone attenzione sul fattore temporale della nascita del partito di Iglesias, che è andato plasmandosi durante la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 2015, registrando la crescita esponenziale delle iscrizioni "digitali".

²⁸ F. Pizzetti, *Partiti politici e nuove tecnologie*, in *Federalismi.it*, n. 11/2008, p. 22, evidenzia che, sebbene la tecnologia informatica impiegata da Grillo non sia innovativa, con questa si è riuscito «a introdurre nel panorama italiano una ventata fortissima di innovazione, non solo rispetto al discorso politico ma anche, e forse soprattutto, rispetto alle modalità di partecipazione politica».

istituzionale²⁹, mediante un discorso di lotta all'Istituzioni, di affrancamento e di inclusione sociale nonché di rivisitazione delle misure finanziarie imposta a livello europeo, successivamente, invece, ha dimostrato di essere incardinato nell'Aula parlamentare e nei processi decisionali, anche unitamente agli altri partiti politici.

Tali movimenti si contrassegnano principalmente per il fatto di essere composti da uomini semplici che comprendono gli uomini semplici. L'intento che si cerca di conseguire è essenzialmente quello di trasmettere agli elettori il senso di fiducia in un messaggio chiaro e modellato sulle loro esigenze. Ma talvolta, la funzione di tali formazioni politiche emergenti è consistito unicamente nell'alterazione delle informazioni fornite al popolo (proprio per mezzo dell'importantissimo strumento digitale³⁰) al fine di deviarne l'opinione e esasperarne l'insoddisfazione.

D'altronde, ciò che ha evidentemente contrassegnato sin dall'inizio alcuni di questi "gruppi politici" (come nel caso del Movimento 5 Stelle³¹) è stata l'intenzione di palesare la libera composizione dell'associazione degli iscritti, tutti al medesimo modo legittimati alla costruzione di una linea politica da trasmettere a livello interno.

Quantomeno inizialmente, la condivisione delle scelte provenienti dall'interno ha condotto al vantaggio di poter mostrare la rappresentazione di un organismo coeso e capace di riprodurre la complessità delle richieste del popolo. Tuttavia, simile peculiarità, dimostratasi in seguito foriera di molto problemi, ha contraddistinto solamente la primissima fase di costituzione, dal momento che si sono verificati, nei successi passaggi elettorali e non, episodi di protagonismo di vertice nei confronti dei membri della base associativa.

²⁹ In tal senso, I. Diamanti, Una mappa della crisi della democrazia rappresentativa, in Comunicazione politica, n. 1/2013, p. 5, ha evidenziato che, sebbene il Movimento non possa essere confrontato con la Lega, comunque «*in entrambi i casi, assistiamo a una critica violenta ed esplicita alla classe politica e, prima ancora, alla mediazione e ai mediatori della democrazia rappresentativa*».

³⁰ Tuttavia, evidenzia F. Pizzetti, Partiti politici e nuove tecnologie, cit., 21, che «*in Italia anche soggetti politici diversi dai partiti organizzati, e spesso persino antagonisti con le tradizionali forme di organizzazione politica, fanno un uso non particolarmente moderno degli strumenti Internet*».

³¹ Per un'analisi della nascita e delle modificazioni interne e nel contesto politico del Movimento grillino, si veda il numero di Comunicazione politica "Grillo e il Movimento 5 stelle" Analisi di un «fenomeno» politico. Numero monografico a cura di I. Diamanti E P. Natale, n. 1/2013.

Il comportamento di chiara superiorità gerarchica sovente è terminato nell'adozione di decisioni di chiusura e di allontanamento³² di coloro che erano distanti rispetto alla visione "d'insieme" accettata o, in astratto, capace di assumere un ruolo più forte e, quindi, sgradevole, nell'ambito dell'articolazione interna.

1.5. Dalla *e-democracy* consultiva a quella deliberativa

Tornando nuovamente alla Rete come mezzo di estrinsecazione del pensiero e della volontà dei cittadini, nonché di partecipazione diretta alle decisioni pubbliche, si assiste all'accrescimento di occasioni di consultazione diretta³³, cui i cittadini partecipano al fine di scegliere i propri rappresentanti e condividere le 'linee guida' della politica in corso di formazione. Il consenso popolare diffonde l'azione pubblica, la quale, pertanto, deve ambire al raggiungimento di una dimensione chiara e ad un'operazione di *accountability* verso i cittadini³⁴.

Il popolo del web, come sovente è stato denominato con intento sprezzante, tende a spiegare una funzione concludente nella legittimazione dei soggetti politici e dei loro programmi politici. Tuttavia, la ricerca di una possibile corrispondenza nella piattaforma digitale non è sempre di agevole soluzione tenuto conto del gran numero di realtà sociali che si intersecano nel tessuto interattivo. La materialità espressiva sembra dare spazio all'immaterialità di espressione delle decisioni. In ogni caso, un simile processo non deve essere oggetto di interpretazione in senso sostitutivo delle tradizionali sedi di formazione delle decisioni pubbliche, ma in senso suppletivo e in relazione sicuramente sinergica,

³² B. Bullwinkel, L. Probst, Innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungsprozesse durch digitale Partizipation. Ein Praxistest des Konzepts der Liquid Democracy, in Zeitschrift für Parlamentsfragen, 45 (2014), pp. 382 ss.

³³ Sulla realtà, di moderna affermazione, dell'e-vote, si veda L. Cuocolo, Democrazia rappresentativa e sviluppo tecnologico, in Rassegna parlamentare, n. 4/2001, pp. 979 ss. in proposito P. Marsocci, Cittadinanza digitale, cit., p. 15, propone a titolo dimostrativo le tipologie di voto per mezzo delle quali si può coinvolgere il cittadino nella vita sociale della comunità, come ad esempio nei «*Voti espressi dai cittadini politicamente attivi dentro e fuori le formazioni partitiche o i movimenti; voti finalizzati a selezionare la classe politica dirigente ed i candidati nelle competizioni elettorali, ma anche ad espellerli o a "sanzionarne" pubblicamente i comportamenti. Ancora, voti espressi a mo' di plebiscito su scelte di orientamento politico fondamentali, su punti programmatici o su prese di posizione rispetto a singoli contenuti*».

³⁴ Tra i molti, cfr. G. Ducci, La comunicazione pubblica digitale per la trasparenza, l'accountability e il dialogo con i cittadini: verso una Pa open e condivisa, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 3/2013, pp. 462 ss.

rendendo possibile un'altra rappresentazione delle richieste sociali nella perimetrazione dell'azione pubblica da intraprendere.

La caratteristica positiva di Internet quale collettore sociale, tuttavia, non pare escludere un profilo negativo che individua la propria origine dall'assenza di un controllo sistematico sui canali comunicativi che si affermano sulla Rete e che possono interessare lo sviluppo di un comportamento offensivo e antisistema, che è fonte di una volontà unicamente destrutturante della macchina istituzionale.

Il web, come detto, raffigura una piattaforma virtuale nell'ambito della quale si confrontano idee e proposte. Così, il sentire sociale si palesa in tutta la sua fluidità espressiva³⁵, dal momento che è passibile di nuovi accostamenti a seconda degli interessi implicati. Le piattaforme digitali rendono possibile la differente traduzione dell'intenzione dei consociati a seconda delle questioni trattate. Ciò, volendo usare altri termini, vuol indicare come anche posizioni ideologiche assai distanti “corrono il rischio” di confluire nella trattazione concreta delle materie in evidenza. D'altronde, la consultazione democratica, grazie al mezzo digitale, si tramuta nel primario aiuto ai fini dell'affermazione della *e-democracy* deliberativa³⁶.

Fenomeni di questo genere hanno spesso contrassegnato il contesto europeo. Il riferimento, in questo caso, è all'Islanda, il cui processo di revisione costituzionale venne lasciato alla determinazione del popolo (sebbene in seguito non abbia prodotto esito alcuno).

Per volgere lo sguardo ad una realtà che a noi è certamente più vicina, è il caso di prendere in esame i modi di consultazione (e di deliberazione) impiegati dal Movimento 5 Stelle, che ha fondato alcune decisioni proprio sul consenso popolare, mettendo da parte un dato molto rilevante, ossia la conoscenza specifica dei quesiti richiesti (basta pensare, ad esempio, alla consultazione in merito all'eventuale uscita del nostro Paese dall'Euro).

³⁵ Cfr. A. Chadwick, *Internet Politics: States, Citizens, and New Communication Technologies*, Oxford, 2006, pp. 140 ss.

³⁶ F. Gallo, *Lectio magistralis “Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione”*, in www.cortecostituzionale.it, pp. 5-6, osserva criticamente che «*da sola la democrazia elettronica per sua natura non favorisce, anzi tende ad ostacolare, quei processi deliberativi ponderati e quella efficace interazione tra le parti politiche che sono l'essenza e, insieme, la ragione di ogni moderna democrazia parlamentare*».

Ciò che si è cercato di evidenziare è senza dubbio la difficoltà di far convergere strumenti a forte impatto democratico (come la Rete) e l'impiego di una serie di scelte politiche che, nonostante teoricamente ineriscano alla comunità sociale, necessitano di un livello di consapevolezza pari alla complessità dei profili interessati.

D'altra parte, l'intenzione sottesa a tale scritto non è quella di minare la credibilità di un movimento politico o dei modi per mezzo dei quali raccoglie il consenso, bensì quello di rappresentare un bisogno diffuso e troppe volte trascurato, ossia quello di garantire una cornice informativa completa in modo da orientare, e non diffondere in maniera artificiosa, l'opinione popolare.

Secondo capitolo

La partecipazione politica attraverso la Rete

2.1. La rete e i partiti politici

Lo sviluppo di nuove tecnologie e la graduale affermazione di strumenti digitali hanno comportato una evidente modificazione di quella che era la classica struttura delle formazioni partitiche³⁷.

Il passaggio a cui si è assistito dai partiti di élite di fine Ottocento a quelli di massa del primo Novecento fino a giungere ai partiti in maggior misura strutturati, non solo a livello ideologico, ma anche in termini di composizione interna, ha risentito ampiamente anche della trasformazione delle modalità di comunicazione.

Tale fenomeno non può essere limitato all'area dell'ordinamento nazionale, essendo stato protagonista di una rilevante espansione anche nel contesto europeo, nonostante con peculiarità diversificate a seconda del differente ambito sociale nel quale si è palesato.

I partiti politici³⁸ hanno dato dimostrazione di essere in grado di adeguarsi perfettamente agli sviluppi della società per mezzo di un meccanismo di modificazione non solo endogeno³⁹ ma anche esogeno, ossia nelle relazioni con i cittadini.

Inizialmente, ciò si è potuto comprendere grazie alla previsione di nuovi mezzi di comunicazione, raffigurati dalle reti televisive, ossia dai media. L'individualizzazione dei

³⁷ A. Papa, Rappresentanza politica versus democrazia elettronica tra molteplicità di prospettazioni e problematicità di rapporti, in L. Chieffi (a cura di), "Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere", Torino, Giappichelli, 2006.

³⁸ C. Esposito, I partiti nella Costituzione italiana, in Id., "La Costituzione italiana", Padova, Cedam, 1954; V. Crisafulli, I partiti nella Costituzione, in "Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente", Firenze, Vallecchi, 1969, p. 120 ss.; più di recente, P. Ridola, voce Partiti politici, in "Enciclopedia italiana", V Appendice, Roma, Treccani, 1994; G. Sartori, Teoria dei partiti e caso italiano, Milano, SugarCo, 1982; D. Della Porta, I partiti politici, Bologna, Il Mulino, 2015.

³⁹ Sul tema della democrazia interna dei partiti, A. Barbera, La democrazia "dei" e "nei" partiti, tra rappresentanza e governabilità, in "Forum di quaderni costituzionali", 2008; A. Poggi, La democrazia nei partiti, in "Rivista AIC", 2015, n. 4; F. Scuto, La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, Torino, Giappichelli, 2018, p. 51 ss.

partiti⁴⁰ si è potuta concretizzare grazie all'uso massivo degli strumenti mediatici⁴¹ a fini propagandistici dello specifico programma politico adottato. Naturalmente, tenuto conto della natura immediata del contatto televisivo, si è potuto notare un chiaro cambiamento delle caratteristiche comunicative le quali hanno teso, in maggior misura, alla formulazione di slogan e di messaggi efficaci in maniera tale da fare leva in special modo sulle esigenze della collettività.

In tal senso, si è assistito alla diffusione di discorsi in un certo senso “populisti”. L'utilizzo dell'“-ismo” non per forza assume nell'immaginario collettivo un rilievo negativo, bensì viene evocato in modo da raffigurare quella che sembra essere la cifra fondamentale del fenomeno. Si tratta della previsione di messaggi che, formalmente indirizzati alla maggior parte dei cittadini, invero appaiono essere destinati alla fascia più debole della popolazione, che necessita di maggiore considerazione dai rappresentanti politici.

Funzionalmente, possono individuarsi veri e propri annunci di cambiamento, che passano per l'impegno di arrivare ad una consistente riduzione della leva fiscale all'aumento dei servizi socioassistenziali. Viene ripresa la concezione dei “partiti chiesa” i quali devono essere concepiti quali collettori dell'unitarietà sociale ma da declinarsi in un significato “assistenzialista”. Detto in altri termini, i partiti raffigurano l'insoddisfazione dei molti.

Quella che è stata efficacemente definita come telecrazia è andata materializzandosi in una imponente attività comunicativa degli attori politici per mezzo dei nuovi strumenti televisivi⁴², impiegati al fine di rendere possibile l'affermazione personale del *leader* di turno. Risulta chiaro come il ricorso a tali mezzi abbia incoraggiato la visibilità in special modo dell'esponente apicale del partito politico. In tal senso, i partiti politici sembrano aver beneficiato di una nuova ‘primavera’ grazie al contributo del tutto personale e carismatico⁴³ del leader a capo del partito o della coalizione.

⁴⁰ M. Calise, Partiti senza sistema, in S. Passigli (a cura di), “La politica come scienza. Scritti in onore di Giovanni Sartori”, Firenze, Passigli, 2015; ID., Il partito personale. I due corpi del leader, Roma-Bari, Laterza, 2010.

⁴¹ D. Campus, Mediatization and Personalization of Politics in Italy and France. The Cases of Berlusconi and Sarkozy, in “The International Journal of Press and Politics”, vol. 15, 2010, n. 2, pp. 219-235.

⁴² G. Mazzoleni, A. Sfondini, Politica pop. Da «Porta a Porta» a «L'isola dei famosi», Bologna, Il Mulino, 2009; A. Papa, Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, Torino, Giappichelli, 2009.

⁴³ In tal senso, «il leader politico delle democrazie occidentali viene “trattato” a tutti gli effetti come una celebrità», A. Ciaglia, G. Mazzoleni, M. Mazzoni, S. Splendore, Politica e partiti «pop». Come i media di

Il ricorso in un primo momento alla televisione e successivamente alla Rete ha reso possibile l'accrescimento del messaggio politico dei partiti e, in special modo, la personalizzazione del medesimo in capo al *leader* politico⁴⁴.

Indipendentemente dal fatto che il discorso del capo politico possa venir riprodotto attraverso il mezzo televisivo o che la manifestazione di piazza venga invece trasmessa via Internet (con l'istantanea percezione della benevolenza del pubblico alle frasi del *leader*⁴⁵), il comun denominatore sembra essere il carattere del soggetto che deve farsi portavoce dell'ideale politico.

Con un singolare meccanismo circolare, la carica nella forza politica determina una serie di conseguenze sulla successiva legittimazione popolare e viceversa. Tale "moto" non sempre ha origine in maniera automatica. Infatti, nella storia vi sono stati dei casi in cui il soggetto scelto dal partito non sia stato, al medesimo tempo, quello scelto dal popolo; l'unico di fatto considerato essenziale nell'operazione di sensibilizzazione ai valori perseguiti.

2.2. L'evoluzione dei partiti grazie a Internet

Come può immaginarsi, l'evoluzione del contesto politico si correla direttamente alle modalità per mezzo delle quali prendono le mosse le dinamiche istituzionali. I partiti hanno subito il condizionamento delle fasi storico-politiche⁴⁶, le quali raffigurano il quadro di riferimento. Alla robusta e strutturata articolazione partitica, che ha indubbiamente contraddistinto la prima fase repubblicana e ha dimostrato di essere in grado di attuare una competizione politica organico tra formazioni partitiche di lunga formazione, sembra essersi sostituita progressivamente l'affermazione di un singolo

intrattenimento confezionano la comunicazione politica, in "Comunicazione politica", 2014, n. 1, p. 80. Al riguardo, si veda anche F. Venturino, *Italy: From Partitocracy to Personal Parties*, in Aa.Vv., "Political Leadership, Parties and Citizens. The Personalization of Leadership", London-New York, Routledge, 2010, p. 172 ss.

⁴⁴ M. Calise, *Il partito personale. I due corpi del leader*, cit.

⁴⁵ In senso analogo, J.W. Müller, *Cos'è il populismo?*, Milano, Università Bocconi Editore, 2017.

⁴⁶ A tale proposito, F. Scuto, *Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell'organizzazione interna ed il suo impatto sulla rappresentanza politica*, in "federalismi.it", 2017, n. 1, p. 15, sottolinea il cambio di passo nella strutturazione delle famiglie partitiche nel senso che «*Il sistema politico si è indirizzato, dopo il crollo dei partiti tradizionali, verso la creazione di formazioni politiche meno organizzate, più "leggere" ed orientate ad esprimere leadership molto forti*».

soggetto politico, il quale, sebbene si servisse dell'essenziale sostegno di un partito, è andato imponendosi soprattutto per l'autorevolezza.

Col tempo l'organizzazione della Rete ha dato vita a forme differenziate di comunicazione e di informazione⁴⁷ In tal modo è cambiato anche il destino delle informazioni, le quali non si sono più viste marginali all'interno di un articolo o nel contesto di un discorso televisivo, bensì sono state destinate a permanere nella Rete e ad essere rinvenute sui principali motori di ricerca.

Le forze politiche si servono dell'uso dello strumento informatico in particolar modo per un duplice scopo: sia al fine di garantire una celere diffusione dei messaggi politici; sia per andare oltre la possibilità di subire la distorsione informativa potenzialmente effettuabile dai media.

La Rete si trasforma nello strumento di sintesi della democrazia diretta "vera"⁴⁸.

Il singolo cittadino, grazie alla presenza di tali spazi virtuali, riesce a cambiare 'pelle' trasformandosi da semplice recettore degli indirizzi politici a vero e proprio operatore (attivo) nella Rete e con la Rete, impiegando le piattaforme digitali⁴⁹ al fine di poter meglio interagire con le altre persone. Ciò non sta a voler significare che i cittadini cessino di esseri consegnatari di flussi informativi che si muovono nello spazio digitale, ma semplicemente che fanno propria la possibilità di prendere parte diretta a tali flussi, potendo incidere, in maniera anche rilevante, sulle notizie da evidenziare.

D'altronde, l'apparente accessibilità alla Rete da parte di tutti evidenzia il problema di garantire l'equilibrato rapporto tra i soggetti implicati e la salvaguardia del pluralismo sociale e informativo. Pertanto, si rende indispensabile l'inserimento di una regolamentazione⁵⁰ (anche nelle definizioni più gradate) che permetta l'identificazione delle regole⁵¹ che devono trovare applicazione alle fattispecie che eventualmente

⁴⁷ A. Papa, "Democrazia della comunicazione" e formazione dell'opinione pubblica, in "federalismi.it", 2017, n. 1, p. 9.

⁴⁸ Sul concetto di democrazia si veda E. De Marco, Democrazia in trasformazione: i nuovi orizzonti della democrazia diretta, in "federalismi.it", 2017, n. 1, e la ricchissima bibliografia ivi riportata

⁴⁹ M. Ainis, Democrazia digitale, in "Rassegna parlamentare", 2013, n. 2

⁵⁰ Si interrogava sulla possibilità di introdurre delle regole per disciplinare il fenomeno Internet, seppur nella sua intrinseca fluidità, S. Rodotà, Una costituzione per Internet, in "Politica del diritto", 2010, n. 3, p. 337 ss.

⁵¹ Evidenzia A. Papa, "Democrazia della comunicazione" e formazione dell'opinione pubblica, cit., p. 22, che non «[...] appare ragionevole, come sta avvenendo ora, che ad intervenire su questi aspetti siano i gestori delle piattaforme, in base alla propria personale visione della libertà in Rete».

dovessero rilevare e la cui risoluzione non dovesse essere subito avvertibile. Ciò che muta rispetto alla realtà materiale è la strutturazione della polemica. La Rete è in grado di deresponsabilizzare l'autore di informazioni che vengono, in un secondo tempo, diffuse in Rete dal momento che consente l'anonimato. Proprio per tale ragione, sovente si toccano toni oltre quello che sarebbe lecito, e che travalicano, talvolta, in diffamazione o ingiuria.

Il web consente, in ragione delle modalità intrinseche di accesso⁵², l'interruzione del dibattito politico in qualsivoglia momento, nel caso in cui si riveli sgradito, e di riprenderlo in un altro momento, considerato maggiormente consono. Ogni persona può essere titolare di un proprio account, di un proprio spazio digitale nell'ambito del quale gli viene concessa l'opportunità, e la legittimazione, di estrinsecare la propria opinione e di essere ascoltato. In un simile contesto, può divenire un leader d'opinione, formare una conoscenza compiuta e darne una eco estremamente vasta. Ciò, chiaramente, non può dirsi fattibile nel momento in cui l'informazione viene diffusa mediante i tradizionali mezzi di comunicazione, come i media, i giornali e la tv; né tantomeno nelle "manifestazioni di piazza", la cui sola possibilità di espressione sembra venire ridimensionato al momento di consenso o di dissenso alle dichiarazioni espresse dal *leader*.

Si assiste ad un processo circolare che tende a uguagliare rappresentanti e rappresentati⁵³ nella definizione delle scelte da assumere a livello politico. Tuttavia, la visione bucolica della liquidità del processo decisionale sembra rompersi se si osserva più attentamente agli strumenti di formazione delle decisioni.

Come già evidenziato, la Rete ha offerto la possibilità ai singoli cittadini di poter scambiare opinioni, fare proposte, in altre parole di avere un ruolo nella vita politica del Paese. Viceversa, un approccio realistico imporrebbe di tener conto in modo critico della

⁵² Ad ogni modo, non può non evidenziarsi che l'accesso alla Rete in realtà sia parzialmente circoscritto nel senso che non tutti i cittadini hanno un adeguato livello di conoscenza digitale, che implica *ictu oculi* la difficoltà di prendere parte alla discussione interattiva. Così, E. Cioni, A. Marinelli, *Le reti della comunicazione politica: tra televisioni e social network*, Firenze, Firenze University Press, 2010, p. 122. In senso analogo, M. Mensi, *Internet, regole, democrazia*, in "Amministrazioneincammino", 30 aprile 2017, evidenziando l'aspetto che di per sé la "digitalizzazione" della democrazia determina una più ottimale interazione tra cittadini e soggetti politici con riguardo sostanzialmente ai soggetti in grado di usare i nuovi mezzi di comunicazione

⁵³ L. Corchia, *La democrazia nell'era di Internet: per una politica dell'intelligenza collettiva*, con un saggio inedito di P. Lévy, Firenze, Le Lettere, 2011, p. 173 ss.; S. Rodotà, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

partecipazione ad ampio raggio della cittadinanza, non sempre munita dell'adeguata preparazione che si rivela necessaria ai fini della comprensione delle questioni di cui si dibatte. Relativamente alla connessione che ancora oggi 'attorciglia' le formazioni politiche e i mezzi di comunicazione, si è potuto assistere al graduale ricorso alla Rete al fine di dar vita ad un rapporto diretto e repentino con i cittadini in maniera da esplorarne i bisogni e trasporle nelle adeguate sedi istituzionali⁵⁴. In tal modo i partiti hanno assunto una nuova dimensione che è andata formandosi sulla piattaforma digitale nella relazione dialogica con gli elettori.

In ogni caso, a rilevare è anche la condivisione e lo scambio al momento di opinioni. Importante è sicuramente il contatto. Internet deve essere un sostegno nella riproduzione di comunicazioni che devono, in ogni caso, potersi esprimere in altri contesti; differentemente, si rischierebbe di compromettere proprio l'ordine democratico. La socialcrazia, concepita quale affermazione dei social media, se non adeguatamente monitorata, potrebbe condurre al superamento del filtro rappresentativo-parlamentare, con conseguenziale depotenziamento della funzione del Parlamento nella definizione delle opzioni politiche a livello nazionale. Internet, senza dubbio, raffigura una cassa di risonanza di relevantissime dimensioni delle richieste provenienti dalla società⁵⁵, che, in ogni caso, ha bisogno di idonea sintesi nella rappresentazione in sede istituzionale.

Le punte che possono raggiungersi possono tendere allo stesso modo sia all'affermazione di un'iperdemocrazia⁵⁶ sia a quella di una democrazia minimale. In special modo, nell'ultimo caso, si finirebbe per dimezzare pesantemente i canali di espressione democratica, spodestando l'intento originario di estenderne le diramazioni. D'altronde, l'attivazione dei canali democratici mediante l'utilizzo della Rete potrebbe essere

⁵⁴ Insoluta è la discussione in merito alle possibili interazioni tra forme di democrazia deliberativa e forme di democrazia diretta, e in special modo se l'una sia cedevole di fronte ad un'altra. Al riguardo, N. Bobbio, *Democrazia rappresentativa e democrazia diretta*, in G. Quazza (a cura di), "Democrazia e partecipazione", Torino, Stampatori, 1978, chiarisce che le due tipologie «non sono due sistemi alternativi, nel senso che laddove c'è l'una non ci può essere l'altra ma sono due sistemi che possono integrarsi a vicenda». Ancora, sui condizionamenti delle nuove tecnologie digitali sulle modalità espressive della democrazia rappresentativa, cfr. F. Gallo, *Lectio magistralis su: Democrazia 2.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione*, svolta a chiusura del Festival Lector in fabula organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno (Conversano, 15 settembre 2013).

⁵⁵ Peraltro, la Rete si contrassegna per la mancanza di barriere geografiche, incoraggiando così l'immediatezza delle comunicazioni e il più svelto circolo di notizie. Sul punto, J. Ryan, *Storia di internet e il futuro digitale*, Torino, Einaudi, 2011.

⁵⁶ Così, T. Casadei, *Il mito del «popolo della rete» e le realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto italiano*, in "Diritto pubblico comparato ed europeo", 2015, n. 2, p. 886.

annullata dal processo medesimo di coinvolgimento popolare nel flusso informativo, la cui qualità potrebbe essere viziata, come troppo spesso succede, dalla circolazione di notizie false o distorte.

2.3. Il ruolo della Rete nello sviluppo dei movimenti populistici

La virtuosità di meccanismi di consultazione popolare diretta ha sviluppato numerosi approdi populistici, che traggono la propria origine dall'insoddisfazione del popolo per la classe politica, percepita come corrotta, al fine di crearne un baluardo di una politica a tratti rivoluzionaria.

In un simile contesto, parrebbe piuttosto ragionevole ipotizzarsi che i partiti che presentano caratteristiche populiste sono per antonomasia arrabbiati e i loro cittadini, a loro volta, sono adirati e frustrati. Talvolta, sembrerebbero realizzarsi una serie di meccanismi volti più ad accrescere la sfiducia dei cittadini nei partiti tradizionali⁵⁷, anziché a consolidare la fiducia nel proprio. Tutto ciò si manifesta essere la chiave vincente di questi movimenti: in altre parole la mancanza (probabilmente intenzionale) di una puntuale volontà politica, per focalizzarsi meglio sulla possibilità di attingere a differenti risorse dell'elettorato, che permeano in maniera trasversale le diverse formazioni, avvicinate tutte dalla volontà di rinnovare l'architettura istituzionale poiché avvertita come immeritevole di rivestire certe cariche istituzionali.

In tale panorama, il web espleta una importantissima funzione dal momento che rende possibile lo spostamento dell'elettorato⁵⁸ nell'ambito di un processo fluido. In primis, rileva il linguaggio, il quale deve essere fluido, preciso e leggero e, in special modo, comprensibile per tutti.

Il populismo ha origine essenzialmente in funzione del popolo ed è proprio su questo che deve plasmarsi. L'operazione più intelligente, o comunque più astuta, sembrerebbe quella del discredito, che compromette a fondo qualunque idea che l'avversario sviluppa

⁵⁷ Sull'influenza spiegata dai soggetti politici sul consenso dei cittadini, si veda C. Galli, *Il disagio della democrazia*, Torino, Einaudi, 2011.

⁵⁸ D. Campus, *Il marketing politico: fare la politica attraverso la comunicazione*, in "Iride", 2011, n. 3, p. 538, osserva che «*le fortune del marketing politico sono inestricabilmente legate a quelle del sondaggio. Infatti, è attraverso i sondaggi che le preferenze degli elettori vengono analizzate in modo da impostare un'adeguata campagna elettorale*».

arrivando, se indispensabile, anche al discredito personale. Quanto detto si verifica, ad esempio, in America, dove vi è l'abitudine di incrementare le campagne elettorali con una serie di tweet dei rappresentanti dei principali partiti i quali si muovono velocemente alla ricerca di informazioni utili a far sbriciolare l'immagine ineccepibile dell'avversario.

La tendenza che sembra affiorare è quella di movimenti di nuova configurazione, sovente manchevoli di una consistente storia partitica e di una specifica preparazione politica, ma che hanno individuato nell'emotività collettiva il livello della propria azione. Anche in tale fase è possibile individuare i presupposti per la valorizzazione del leader che capeggia tali formazioni politiche, che tuttavia accostano alle comunicazioni per via telematica le regolari riunioni di piazza, ambedue adeguate ai fini del contatto sociale⁵⁹.

La *ratio* e il destino della loro costituzione può individuarsi nella lotta all'*establishment*. Questa è stata senza dubbio la peculiarità principale del Movimento 5 Stelle⁶⁰, sin dall'approvazione del non Statuto nel settembre del 2016, dove, oltre a venir rinnegata la natura associativa, veniva affermato l'uso della Rete per il libero scambio di opinioni tra gli iscritti in maniera tale da individuare e scegliere i candidati⁶¹ alle elezioni a livello nazionale e locale, senza vantarsi del sostegno di qualunque organismo rappresentativo.

Volgendo l'attenzione alle vicende più recenti, risalta all'occhio come proprio l'asserita apertura democratica del Movimento abbia lasciato il passo ad una struttura verticistica e con pochissimi spazi di movimento per coloro che si erano iscritti. Ciò è chiaro sia dal nuovo Statuto che provvede alla regolamentazione dell'Associazione sia dal Codice etico che deve essere rispettato da tutti gli iscritti. In tal senso, basta pensare alla previsione di una sanzione di 100.000 euro per chi, una volta eletto nell'ambito del Movimento, decide di lasciare il Gruppo parlamentare per poter entrare a far parte di un altro partito.

Più in generale non giova molto alla tesi dell'organizzazione orizzontale del Movimento il fatto che possa essere oggetto di censura qualsivoglia condotta che danneggi l'immagine o l'azione del Movimento, così come la non adesione alle decisioni

⁵⁹ Osservano D. De Kerckhove, A. Tursi, *Dopo la democrazia?*, Milano, Apogeo, 2006, p. 142, che la tecnologia digitale permette di superare le tradizionali preclusioni cui vanno incontro la scrittura, la stampa e l'alfabeto nell'espressione democratica.

⁶⁰ Per uno studio maggiormente approfondito dell'evoluzione del Movimento nel contesto politico, G. Tipaldo, M. Pisciotta, *C'eravamo tanto amati?*, in "Comunicazione politica", 2014, n. 2, p. 263 ss.; P. Corbetta, E. Gualmini, *Il partito di Grillo*, Bologna, Il Mulino, 2012.

⁶¹ Un tentativo volto a sistematizzare la procedura di selezione dei candidati nell'ambito del partito si deve a C. Mortati, *Concetto e funzioni dei partiti politici*, in "Nomos – Le attualità del diritto", 2015, n. 2, p. 15.

dell'Associazione. Depone in tale direzione anche l'istituzione della figura di un Garante, il quale deve salvaguardare i valori basilari dell'Associazione e controllare il rispetto delle norme di comportamento previste nel Codice. L'apertura alla società civile, convalidata anche nella nuova versione dello Statuto, conferma che, fondamentalmente, il tratto caratteristico consiste nella presenza di un gruppo di uomini comuni, che raffigurano le persone comuni e che declinano l'élite politica passibile di essere corrotta e di condotte riprovevoli. In ciò la Rete accresce i toni di protesta nonché il fermento sociale. I capi populistici hanno impiegato i mezzi comunicativi a disposizione al fine di dirigere l'elettorato verso il proprio indirizzo politico. Si va dalla protesta di piazza a quella informatica⁶². Naturalmente, mutano sia il linguaggio sia il bacino di "utenza". I capi populistici⁶³, che hanno origine come antileader, finiscono per essere paragonabili ai classici leader politici⁶⁴. Sola differenza sembra essere quella di finanziare un contro programma che si fonda sulla critica ai programmi enunciati dagli altri partiti anziché sull'elaborazione originale di interventi innovativi.

I populismi anche d'oltreoceano, talvolta acquistano impulsi autoritari. Razionalmente, non potrebbe concepirsi alcuna connessione logica tra populismo, nel significato della rappresentanza del popolo nella sua complessità, e autoritarismo, nella classica accezione che gli è propri. Invero, la connessione è più immediata di quella che si possa immaginare. Come detto, il capo populista attraversa la scena politica differenziandosi in ragione delle abilità di indirizzare con risolutezza il partito di appartenenza. Tuttavia, così, il partito rischia seriamente di essere assoggettato alla causa del leader. Da qui il concreto pericolo di deriva autoritaria. Il populismo, se portato a livelli troppo alti, potrebbe attivare un processo di destrutturazione. Anche la critica, sebbene legittima, non può essere un'ovvietà. In particolar modo, al fine di poter essere efficace, deve essere "consapevole" e informata. Ciò determina l'obbligo in capo agli attori politici di trasmettere messaggi autentici per la formazione di una coscienza sociale coerente. Eppure, sovente il web non trasmette le informazioni così come sono. Si rischia in tal modo di basare la diffusione

⁶² Come osserva P. Bilancia, Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione democratica, in "federalismi.it", 2017, n. 1, la rete non sembra adempiere al fine di incoraggiare il libero confronto democratico tra i cittadini, quanto piuttosto palesarsi quale mezzo spazio «destinato alla libera espressione di proteste, lamentele, ansie, preoccupazioni, malumori».

⁶³ L. Zanatta, Il populismo, Roma, Carocci, 2013.

⁶⁴ Con preciso riferimento al leader genovese del Movimento 5 Stelle, R. Biorcio, Le tre ragioni del successo del Movimento 5 Stelle, in "Comunicazione politica", 2013, n. 1, p. 44, definisce Grillo un vero e proprio imprenditore politico nella ricerca del consenso popolare.

delle informazioni al principio della “*notizia più allettante e meglio costruita*”. La trasformazione delle informazioni a maggior piacimento è sempre esistita e la capillarità del sistema Internet amplifica la possibilità che il singolo sia esposto ad informazioni non veritiere. Per incoraggiare l’elaborazione di un consistente spessore informativo e per raccogliere tutte le richieste provenienti dalla popolazione, sono state attuate una serie di procedure di consultazione (prevalentemente non vincolanti) su questioni importanti per la vita politica del Paese. Tuttavia, una simile impostazione patisce in sostanza di un difetto sostanziale, ossia dell’assenza di una idonea preparazione da parte dei cittadini sulle questioni assoggettate al loro giudizio. Ad esempio, basta pensare alle decisioni inerenti alla permanenza del nostro Paese nell’Ue e nella moneta unica o alla legge elettorale da approvare a seguito della pronuncia della Corte costituzionale sul c.d. *Italicum*, o, ancora, ai casi in cui si è deciso di ricorrere alla Rete al fine di legittimare la scelta di un candidato anziché di un altro in vista di una consultazione elettorale. Ulteriore esempio dimostrativo è quello delle votazioni aperte su Internet per la scelta di ruoli apicali regionali⁶⁵.

2.4. La nascita dei partiti c.d. antisistema

Qualsiasi sia la modalità per mezzo della quale si renda possibile la partecipazione del cittadino a determinate decisioni, si assiste alla definizione di canoni di sviluppo che hanno origine dal basso (dalla legittimazione popolare) e ritornano verso il basso nel momento in cui la popolazione viene coinvolta nella valutazione delle determinazioni assunte e delle possibili proposte emendative. Tuttavia, tale percorso non è lineare. Le sovrapposizioni tra la base e i vertici viene in rilievo nel momento in cui si fa dei bisogni della società la corsia di emergenza per affermare politiche nazionaliste ed eversive.

Basta un veloce rassegna dei principali Paesi europei per comprendere l’origine e la diffusione di formazioni politiche antisistema, il cui fine precipuo è quello di contrastare e porsi come via alternativa ai classici partiti politici.

Ciò che raffigura la loro caratteristica è la capacità di lottare contro il “sistema” collocandosi al di fuori delle maglie istituzionali. Tuttavia, non poche volte è sembrata

⁶⁵ Si fa riferimento alla votazione, promossa dal Movimento, per la scelta del candidato alla presidenza della Regione lombarda.

affiorare la tendenza a lottare contro il “sistema” proseguendo a stare nel sistema medesimo⁶⁶. Basta pensare, tra gli altri, a *Podemos*⁶⁷ di Iglesias o al sopra menzionato Movimento Cinque Stelle di Grillo⁶⁸, i quali hanno trovato rispettivamente la rappresentanza nelle aule parlamentari; nello stesso modo può essere richiamata l’attenzione, in Inghilterra, a UKIP di Farage, che ha avuto un ruolo importante nella vicenda “Brexit”, specialmente nel proposito di accrescere le ricadute negative nel caso di permanenza nell’ambito dell’Ue.

Invero, le formazioni politiche cui si è fatto riferimento non sono sovrapponibili dal momento che risentono dell’inquadramento delle realtà dei partiti nel contesto della società e nelle aule parlamentari. Ne è un esempio Podemos in Spagna. Un movimento che si compone di intellettuali, che ha impiegato alla massima potenza, ugualmente al movimento italiano di Grillo, il web per la diffusione del proprio programma e per raccogliere il consenso dei cittadini. Tuttavia, diversamente da quest’ultimo, Podemos ha dimostrato una maggiore abilità di adeguarsi all’interno delle aule parlamentari, senza rifiutare aprioristicamente la possibile conclusione di accordi politici con gli altri partiti spagnoli.

Il vigore degli eredi degli “*Indignados*” consiste nel proporre una trasformazione radicale nella gestione della *res publica*, volgendo lo sguardo alle generazioni future e al loro benessere. Invece, gli appartenenti al Movimento 5 Stelle, hanno individuato gran parte della loro forza dal fatto di essere estrazione diretta del popolo, sovente criticati per la totale inesperienza politica e per lo scarso livello formativo-professionale.

Il Movimento ha dimostrato di ultimare ciò che aveva presagito nella campagna elettorale, ossia lottare contro il sistema standovi all’interno dello stesso, ponendosi sovente in netta contrapposizione con l’indirizzo assunto dal Governo. Poi, l’essenza reazionaria ha

⁶⁶ Per una analisi comparata, R. Borcio (a cura di), *Gli attivisti del Movimento 5 Stelle. Dal web al territorio*, Milano, Franco Angeli, 2015, par. 28.

⁶⁷ Sottolinea L. Raffini, *Anti-establishment, populista, di sinistra radicale. Podemos e le sue diverse anime*, in “*Rivista di Politica*”, 2017, n. 2, che Podemos è un partito-movimento che ha origine dalla triangolazione di tre elementi, da considerarsi congiuntamente, ossia la presenza sul territorio (radicamento nella realtà locale), impiego della Rete e utilizzazione dei tradizionali mezzi di comunicazione, quale la televisione.

⁶⁸ Sono conosciuti i punti di contatto, nonostante differenti siano i pretesi scopi dell’azione politica (nel caso della Lega, la secessione), tra il Movimento e la Lega Nord, che confluiscono sull’amplificazione di «una critica violenta ed esplicita alla classe politica e, prima ancora, alla mediazione e ai mediatori della democrazia rappresentativa». Così I. Diamanti, *Una mappa della crisi della democrazia rappresentativa*, in “*Comunicazione politica*”, 2013, n. 1, p. 6.

condotto anche a un riflusso nazionalista verso un'Europa burocratizzata e assai distante dalle esigenze del popolo il quale a visto nell'Europa la principale responsabile del collasso degli Stati in termini economici e di privazione di qualsiasi potere decisionale in ambito europeo. In simili termini, pare muoversi anche il partito di Farage, che ha mostrato la propria soddisfazione nei riguardi del risultato del referendum del 23 giugno 2016 sulla Brexit; così come (nonostante le diversità) il *Front National* francese⁶⁹ ha cavalcato l'onda dello spirito xenofobo a seguito dell'aumento della crisi migratoria.

Fondamentalmente, può sostenersi come il populismo si palesi, in un certo senso, come la deviazione anomala non già della democrazia, bensì dell'oligarchia. Invero, il populismo è intrinsecamente connesso al principio rappresentativo dal momento che tende a riempire la lacuna democratica che si concretizza a seguito dello scollamento tra istituzioni e cittadini. Dunque, il populismo⁷⁰ sembra consistere nell'affermazione di una élite che mostra la superbia (utopica) di essere in grado di capire il popolo nella sua interezza e di escludere la possibilità di confronto con le altre forze politiche.

Pertanto, i movimenti populistici possono considerarsi anti-pluralisti e monolitici sia all'esterno che all'interno. Sovente, la volontà reazionaria dei populismi è andata perdendo di smalto a mano a mano che si sono gettate le fondamenta per la loro "istituzionalizzazione", ossia quando i populistici divengono rappresentanti sostituendosi alle élites precedenti. Non poche volte è andata abbinandosi l'immagine dei populistici a soggetti politici assolutamente incapaci di atteggiarsi nel contesto nell'ambito del confronto con gli altri partiti. Ciò se da un lato pare rispondere al vero, dall'altro pecca sicuramente di eccessiva superficialità. Il significato negativo che tende a essere assegnato al concetto di populismo rischia di far sottostimare il fenomeno. Il populismo non necessariamente si connette al concetto di "popolino" o a quello analogo di "qualunquismo".

⁶⁹ Per un approfondimento, S. Gentile, *Il populismo nelle democrazie contemporanee. Il caso del Front National di Jean Marie Le Pen*, Milano, Franco Angeli, 2008.

⁷⁰ Nella vasta ricostruzione dottrinale, si vedano M. Canovan, *Taking Politics to the People: Populism As the Ideology of Democracy*, in Y. Meny, Y. Surel (a cura di), "Democracies and the Populist Challenge", UK, Palgrave Macmillan, 2002; ID., *Populism*, New York, Harcourt, 1981; più di recente, M. Tarchi, *Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo*, Bologna, Il Mulino, 2015; A. Criscitiello, *Populism*, in M. Calise, T.J., Lowi, *Hyperpolitics. An Interactive Dictionary of Political Sciences Concepts*, Chicago, University of Chicago Press, 2010.

Il web è lo strumento mediante il quale i populistici palesano l'intenzione di arrivare a tutti e rappresentare tutti, tuttavia l'intenzione è intimamente ingannevole. In primis, dal momento che non è possibile racchiudere in un solo soggetto politico la plurale realtà sociale; secondariamente, poiché le persone sono libere di decidere chi deve o non deve rappresentarli.

Lo sviluppo che questi movimenti o partiti avranno non può essere oggetto di definizione. Senza dubbio la loro sconfitta è augurata da più parti, tuttavia potrebbe non essere così rapida. In fondo, la 'potenza' di tali movimenti si trova proprio nel fatto di porsi in netto contrasto con la classe dirigente. I populistici, anche una volta saliti al potere, potrebbero premere sull'inefficienza del precedente *establishment*, persino reo degli eventuali futuri fallimenti politici. La vittimizzazione, quindi, sembra rivelarsi piuttosto utile a rendere immune il soggetto populista rispetto al rischio di essere accusato di dilettantismo perché la sua sola colpa sarebbe quella di succedere ai grandi sbagli fatti da altri. Così, si cerca in tutti i modi di allontanare il momento di crisi o di calo, nel quale è destinato ad incappare anche il populismo. Esso si alimenta del pluralismo sociale e, specialmente, dell'attitudine patologica alla parcellizzazione delle istanze sociali.

I movimenti che aspirano ad essere populistici hanno dimostrato nel tempo di svilupparsi in maniera uguale sia a destra sia a sinistra. Infatti, il populismo non ha colore né un'ideologia forte, bensì solamente l'intuibile capacità di radunare verso sé la popolazione disillusa. Il programma sotteso all'ideologia populista è una sorta di 'non programma' e gli obiettivi politici, allo stesso modo, possono definirsi 'non obiettivi' dal momento che non si indirizzano verso alcuna chiara decisione politica, se non quella di opporsi sempre e comunque alla maggioranza.

Il populismo è un movimento di protesta di minoranza contro una maggioranza corrotta, atteggiandosi come quella fascia di popolazione i cui bisogni restano inappagati. Tale movimento, a seconda della fase che vive, valorizza determinati contenuti, anche per mezzo del web⁷¹. Ad esempio, l'incapacità di gestire in maniera efficiente la complessità sociale e di elaborare una serie di risposte normative adeguate ed equilibrate sovente è

⁷¹ Sul rapporto tra populismo e nuovi media, G. Mazzoleni, J. Stewart, B. Horsfield, *The Media and Neo-Populism. A Contemporary Comparative Analysis*, Westport, Praeger Pub Text, 2003; F. Boni, *Il corpo mediale del leader. Rituali del potere e sacralità del corpo nell'epoca della comunicazione globale*, Milano, Booklet, 2002.

nascosta dall'attacco feroce alle istituzioni sovranazionali, le quali vengono ritenute responsabili della crisi del debito pubblico degli Stati dell'Ue e del deficit democratico nei processi decisionali. Si diffonde l'inquietudine per il futuro in maniera da "distrarre" l'attenzione del cittadino nei confronti del presente. Spesso si assiste alla tendenza sovversiva della struttura europea, che va a incoraggiare lo sviluppo di nazionalismi. Da evidenziare che la critica all'apparato istituzionale nazionale e sovranazionale, oramai diffusa nelle democrazie occidentali, non può essere ostacolata con un atteggiamento eccessivamente ottimistico atteso che si paleserebbe come chiaramente illusorio. Viceversa, quello che potrebbe realmente prospettarsi è un piano caratterizzato da obiettivi davvero raggiungibili nonché condivisibili che non si pongano in netto contrasto rispetto alle conquiste maturate e che conservano un percorso di continuità con la linea che si vuole imprimere in futuro.

in ogni caso, la maniera migliore per riuscire a osteggiare la propaganda populista non è l'adozione di un linguaggio populista, ma la risposta puntuale alle contestazioni, utilizzando gli strumenti di comunicazione (anche il web) come principale mezzo per sostenere una struttura politica trasparente⁷².

⁷² I. Rivera, *La Rete, i populismi e i partiti politici 2.0*, Informatica e diritto, XLIII annata, Vol. XXVI, 2017.

Terzo capitolo

Rapporto fra web e organi costituzionali

3.1. Organi costituzionali e web

L'avvento di Internet ha completamente scompaginato la società contemporanea in tutti i suoi aspetti: sociali, economici, giuridici. Tale rivoluzione, non poteva non determinare un intenso cambiamento anche dei linguaggi adottati e degli strumenti del mondo della politica, allo stesso modo di quando questi ultimi (in tempi oramai remoti) vennero prima modificati dalla stampa e poi dalla televisione.

Al fine di avere un'idea di quanto i social, e Internet in generale, siano riusciti a influenzare il mondo della comunicazione politica, basta pensare all'uso che ne viene fatto dai social media da parte di esponenti politici e partiti: tali mezzi, infatti, sono oramai divenuti un mezzo essenziali al fine di potersi meglio (e direttamente) rapportare con l'opinione pubblica⁷³, sebbene (a dispetto della vulgata secondo la quale essi renderebbero possibile un legame diretto tra rappresentanti e rappresentati) essi, anziché provvedere all'acquisizione di domande e delle esigenze esplicitate dal basso, sono impiegati per propaganda politica, ricercando consenso, su attività politica già attuate, in quella che è divenuta, a tutti gli effetti, un'arena politica parallela. È evidente, poi, che le nuove modalità di 'fare' politica mediante il web può presentare indiscutibili effetti sugli organi costituzionali, per il legame tra questi ultimi e la politica, essendo i partiti e gli esponenti politici i motori delle istituzioni⁷⁴.

⁷³ La locuzione opinione pubblica viene utilizzata sulla base di una logica istintiva, in maniera tale da individuare il destinatario della comunicazione istituzionale via web: ciò che si vuole porre sotto i riflettori è come l'utilizzo della Rete faccia sì che gli organi costituzionali si relazionino con destinatari non individuabili a priori e potenzialmente illimitati, che non possono certamente identificarsi unicamente con gli elettori. Per attente riflessioni, anche di respiro teorico, sulla «inafferrabile nozione» di opinione pubblica cfr. C. Bergonzini, *Il Parlamento e la Information Communications Technology (ICT), in Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web*, a cura di D. Chinni, in corso di stampa, Napoli 2019, nonché A. Sperti, *Corte costituzionale e opinione pubblica, relazione al Convegno Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale*, Torino, 17-18 ottobre 2019, § 1 del dattiloscritto.

⁷⁴ Su di ciò, con peculiare attenzione agli effetti sugli organi costituzionali di garanzia, v. ora A. Sperti, *Corte costituzionale*, cit., § 4.

Tuttavia, si rivela necessario cercare di discernere tra presenza istituzionale sul web e utilizzo dello stesso che fanno gli esponenti politici: una cosa, infatti, è l'esistenza sulla Rete degli organi costituzionali, con ciò che ne comporta per il diritto costituzionale, altra è la presenza sul web degli esponenti politici, anche nel caso in cui siano titolari di carica pubblica, i quali utilizzano le potenzialità che gli fornisce la Rete al fine di esercitare attività politica.

È palese come un tweet dall'account personale di chi è anche Ministro della Repubblica, ad esempio, non può semplicisticamente ridursi a esternazione privata, almeno quando abbia per oggetto temi inerenti all'agenda politica del momento. Ciononostante, pare che modalità del genere di utilizzo del web ineriscano fundamentalmente la comunicazione politica e, quindi, mostrino conseguenze politiche più che giuridiche.

Sono, oramai, molti anni che sia la Camera dei deputati sia il Senato della Repubblica hanno proprie WebTv, per mezzo delle quali si possono seguire tutte le sedute assembleari e le audizioni presso le Commissioni: è lapalissiano il mutamento di prospettiva rispetto al passato (nemmeno poi così tanto lontano) quando per riuscire a le attività parlamentari dalla propria abitazione bisognava solamente fare affidamento (e 'sperare') nella diretta televisiva. E, tra l'altro, si tratta di una trasformazione di panoramica anche piuttosto scontata, tenuto conto del principio costituzionale della pubblicità dei lavori parlamentari.

Invece, una WebTv che trasmetta le riunioni del Governo è inconcepibile: a impedirlo non è solo la riservatezza che contrassegna i lavori del Consiglio dei ministri (cui prendono parte unicamente coloro che compongono il Governo e il Sottosegretario alla Presidenza) ma anche l'esigenza stessa che i procedimenti decisionali endogeni al Governo vengano espletati il più lontano possibile dai riflettori, al fine di agevolare l'assunzione di scelte politiche che possono essere anche il risultato di stenuanti e compromissorie convergenze, il cui risultato positivo può anche scaturire dalla sussistenza di uno spazio di interlocuzione fra le forze di maggioranza scevro da intromissioni esterne.

Insomma, l'attività dell'esecutivo presenta un qualcosa di «*istituzionalmente opaco*»⁷⁵ che probabilmente è bene che resti tale anche ai nostri giorni, dove tutto ruota attorno a

⁷⁵ Così, G. Piccirilli, Il Governo "nel" web, cit.

Internet⁷⁶. Il Quirinale, oramai, fa largo uso dello strumento video, caricando sul sito web istituzionale filmati di discorsi del Presidente della Repubblica o anche solo inerenti a sue partecipazioni alle occasioni più disparate⁷⁷. Tuttavia, non si tratta assolutamente di trasmissioni live.

Un'eccezione, invece, concerne le consultazioni presidenziali per la formazione del nuovo Governo, quando sul sito web vengono trasmessi in diretta l'arrivo delle delegazioni al Quirinale, il loro saluto con il capo dello Stato e le dichiarazioni che rendono alla fine della conversazione con il Presidente della Repubblica. A restare fuori dagli obiettivi (naturalmente) è il momento 'apice' delle consultazioni, ovvero quello in cui si concretizza il vero e proprio confronto tra capo dello Stato e delegazioni circa il percorso che deve intraprendere il procedimento di formazione del Governo: la riservatezza sotto cui deve svolgersi la funzione presidenziale (che, tra l'altro, viene imposta dalla Costituzione⁷⁸) fa spingere sui bisogni comunicativi dell'organo costituzionale. Anche in questo caso non può concepirsi la diretta streaming, per quanto le tecnologie possano fare passi da giganti.

Discorso differente, invece, potrebbe riguardare la Corte costituzionale, relativamente alla trasmissione in diretta delle udienze pubbliche. Infatti, l'art. 15 della legge n. 87 del 1953 prescrive che *«le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità»*. Pertanto, una trasmissione in streaming non solo non è vietata da alcuna norma ma si rivelerebbe anche

⁷⁶ Quanto qui si dice non intende accreditare quello che, ancora oggi, è un regime di parziale conoscibilità delle decisioni del Consiglio dei ministri. Si tratta, infatti, di questione – inerente alla conoscibilità del risultato delle riunioni governative – molto differente dalla necessità di assicurare, come si dice invece nel testo, la riservatezza del procedimento attraverso il quale quell'esito è prodotto.

⁷⁷ Sull'utilizzo dello strumento del video v. anche quanto si dirà infra § 7.

⁷⁸ Il riferimento è alla nota sentenza n. 1 del 2013 con la quale, chiamata a risolvere un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in tema di regime delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche del Presidente della Repubblica sollevato da quest'ultimo avverso la Procura della Repubblica di Palermo, la Corte costituzionale, nell'accogliere il ricorso presidenziale, si impegna in una globale ricostruzione del ruolo e delle posizioni costituzionali del capo dello Stato nel sistema, evidenziando in special modo il nesso sussistente tra i bisogni di riservatezza e l'esercizio di quelle attività di raccordo e persuasione fondamentali ai fini della tutela della funzione di garanzia dell'equilibrio costituzionale che il Presidente è chiamato a espletare, tanto da far sì che le prime possano essere assunte a condizione di praticabilità delle seconde. Ne consegue che, per usare le parole della Corte, *«il Presidente della Repubblica deve poter contare sulla riservatezza assoluta delle proprie comunicazioni, non in rapporto ad una specifica funzione, ma per l'efficace esercizio di tutte»*.

un coerente sviluppo del principio di pubblicità delle udienze. La Corte costituzionale, invece, si limita a videoregistrare tutte le udienze pubbliche, caricandole sul sito web nei giorni successivi: può parlarsi di una ‘trasparenza ritardata’ inconcepibile nelle ragioni⁷⁹.

3.2. Le interazioni tra siti web e social media

I rispettivi siti web istituzionali, sia per il Presidente della Repubblica sia per la Corte costituzionale, come per il Governo e le Camere, hanno oramai assunto il ruolo di fondamentali mezzi di comunicazione di atti, decisioni, eventi e iniziative: una specie di ‘vita dell’istituzione’. Sono stati, infatti, definiti quali “assi portanti” della comunicazione⁸⁰.

Unitamente ai siti istituzionali, da qualche tempo, si è potuto registrare anche il ricorso ai c.d. social media (come Youtube, Facebook, Twitter, Instagram) sulle cui piattaforme i medesimi si presentano con propri profili istituzionali (basta pensare alle comunicazioni che sono state attivate su Facebook in merito all’attuale situazione pandemica Covid-19).

Chiaramente, si tratta di mezzi comunicativi autonomi che possiedono principi propri e canali di accesso che possono anche eccettuare totalmente dal sito ufficiale. In ogni caso, il sito rappresenta sempre e comunque il luogo che ospita il link che rinvia a tutti i profili social dell’organo e che vede i contenuti informativi posizionati all’interno delle proprie pagine, sovente oggetto di rinvio da parte di questi ultimi.

Pertanto, i social media, oltre a risultare spesso ‘fotocopie’ di contenuti già presenti sul sito, finiscono per lo più per essere attratti nella logica informativa-comunicativa che anima i siti istituzionali, dove il flusso informativo segue una tendenza unilaterale sulla scorta di una modalità top/down, di tipo televisivo (broadcast). Ad esser insoddisfatta è sicuramente la vocazione interattiva contrassegnante i social media, predisposti ad una comunicazione aperta e biunivoca, che nel caso de quo si risolve unicamente nella possibilità dei commenti (ove permessa), da cui però non discende una risposta da parte

⁷⁹ Anche la Corte costituzionale, peraltro, oramai impiega frequentemente lo strumento video: non, però, direttamente correlato alle sue funzioni giurisdizionali, ma in rapporto alla partecipazione del collegio o di suoi singoli giudici alle più diverse occasioni (convegni, celebrazioni, visite, etc.).

⁸⁰ L’espressione è stata utilizzata relativamente al sito web della Corte costituzionale, ma può senza dubbio estendersi anche ai siti degli altri organi costituzionali qui in esame: cfr. P. Passaglia, Qualche osservazione sulla comunicazione pubblica della Corte costituzionale, in *La crisi del Parlamento nelle regole della sua percezione*, a cura di G. Conti, P. Milazzo, Pisa 2017, 113.

dell'organo costituzionale chiamato in causa, restando il tutto come una sorta di interlocuzione fallita.

Senza dubbio ciò che muta rispetto all'informazione offerta dalle pagine del sito istituzionale è lo stile comunicativo, cui va ad aggiungersi la lapalissiana abilità di penetrazione del social media. Tuttavia, ciò può comportare che le piattaforme social risultino impiegate a scartamento ridotto. Tra l'altro, questo non vuol dire che nell'impiego dei mezzi telematici da parte degli organi costituzionali sia integralmente vietata la dinamica reattiva del "botta e risposta". Nel senso che il ricorso alla comunicazione online da parte dei soggetti in questione può essere condizionato dall'uso che di quei medesimi mezzi (in special modo dei social network) possono fare i loro interlocutori istituzionali, quasi attivando una dinamica da induzione.

Altra postilla concerne un altro aspetto inerente all'approccio dei social media da parte degli organi costituzionali, inerente all'utilizzo piuttosto confuso fra account intestato alla persona fisica e account istituzionale, alle volte considerati equipollenti⁸¹. È difficile dire se ciò possa essere interpretato come raffigurativo della tendenza alla personalizzazione che contrassegna oramai la vita politica (e non solo) in questi anni. Tuttavia, una tale mescolanza a livello sia personale sia istituzionale non sembrerebbe giovare ad una chiara attribuzione del messaggio, il quale finisce per piegarsi tra ambito della pubblicità-informazione e ambito della pubblicità-pubbliche relazioni, se non proprio propaganda⁸². È mediante i siti web istituzionali che assume peculiare rilievo il rapporto tra potere e opinione pubblica.

Il ricorso alla comunicazione telematica rende particolarmente spinosa la relazione fra i bisogni della comunicazione e quelle della riservatezza.

⁸¹ Ciò, ad esempio, si è potuto osservare sul sito del Governo, dove sotto l'iniziale etichetta dell'account Twitter ufficiale della Presidenza del Consiglio, rubricato "Palazzo Chigi", sono stati riportati anche i messaggi dell'account intestato a "Giuseppe Conte", con un importante passaggio dalla forma impersonale del primo alla forma personalissima (del "tu") nel secondo. Non solo, anche per i Presidenti delle due Camere e specialmente per quello della Camera dei deputati si registra un fenomeno (solo in parte) simile, nel senso che qui l'alternanza dei tweet è fra account personale e account ufficiale dell'organo che intende offrire informazioni (sul) e richiamare interventi (del) Presidente d'Assemblea.

⁸² In ragione delle caratteristiche del web, qualunque attività ivi si svolga – inclusa quella degli organi costituzionali – «*si traduce sempre, fatalmente, in una attività (anche, se non esclusivamente) di propaganda*», concepita sia come diffusione di dati sia come propaganda in senso stretto. Sul ruolo giocato dal web per la ricerca del consenso, v. altresì A. Vernata, *Riflessi delle nuove dinamiche del consenso su forme giuridiche e istituzioni democratiche*.

Conviene iniziare l'analisi dal Presidente della Repubblica il quale, nell'ordinamento italiano, vive la particolare condizione di vedere, da un lato, nella crescita del c.d. potere di esternazione, uno dei tratti qualificanti del ruolo e della collocazione nel sistema; dall'altro, nella riservatezza il panorama ideale per l'ottimale svolgimento delle funzioni che gli competono. È proprio la violazione della sfera del "riservato" che può determinare l'esigenza di ricorrere alla comunicazione esterna, ad esempio, proprio facendo uso del celere canale offerto dallo strumento telematico. Insomma, si tratterebbe di una sorta di verbalizzazione reattiva di ciò che doveva restare celato alla pubblica conoscenza, al fine di non dover dar conto delle motivazioni di determinate scelte, piuttosto di altre, adottate dal Presidente. Si tratta di qualcosa che si muove nel solco delle c.d. esternazioni "in risposta" che trovano nel mezzo telematico un eccellente strumento di promozione e sviluppo⁸³. Tuttavia, il problema è che il venir meno degli spazi silenti garantiti dal rispetto della riservatezza finisce col raffigurare un elemento di ulteriore enfaticizzazione, volto sempre più a coinvolgere il Presidente nelle accese discussioni politiche con il pericolo concreto di ridurne il prestigio e pregiudicarne la funzione⁸⁴.

Diversa è la modalità di atteggiarsi del problema relativamente all'organo Governo per il quale il bisogno di palesare il fatto, l'atto e la decisione, si confronta qui con la resistenza alla conoscenza che investe in special modo il processo della maturazione della decisione. Infatti, è oramai conosciuto il circoscritto regime di pubblicità delle sedute del Consiglio dei ministri garantito dal regolamento interno del 1993, che ha sol parzialmente intaccato la condizione di tendenziale segretezza che le ha avviluppate nel passato. Quelli che sono stati pubblicizzati sul sito istituzionale sono infatti comunicati basilari delle riunioni del Consiglio dei ministri che ineriscono unicamente a provvedimenti adottati di cui si fornisce una sommaria e celere volgarizzazione dei contenuti e non i testi. Anzi, a tale riguardo, come è stato ben rilevato⁸⁵, i comunicati in questione assumono un ulteriore rilievo informativo, di tipo anticipatorio, dando la possibilità di conoscere atti che solamente di lì a qualche giorno assumeranno una forma. Cosicché, al limite della ridotta

⁸³ Ci sia consentito rinviare a D. Chinni, Sulle esternazioni del Presidente della Repubblica al tempo dei new media. Spunti a partire dalla prassi del presidente Napolitano, in *Giur. cost.* 2010, 1934 ss.

⁸⁴ Ancora un caso significativo può desumersi, a tale riguardo, dalla recente esperienza del percorso della formazione del primo governo Conte. Si vuole fare riferimento alla vicenda della mancata nomina del prof. Paolo Savona a Ministro dell'economia, la cui pubblicizzazione anche scomposta da parte delle forze politiche implicate ha indotto il Presidente Mattarella a un lungo comunicato esplicativo che ha dato origine a numerose reazioni sia in termini politici sia tecnici giuridici.

⁸⁵ V. G. Piccirilli, *Il Governo "nel" web*, cit., § 5.

conoscenza del *decisum*, va ad accompagnarsi la virtualità ulteriore della sua tracciabilità. Si tratta di una “informazione spia”, che può far scorgere, in forma indiziaria, una situazione di criticità nei rapporti con la Presidenza della Repubblica, altrimenti destinata a restare integralmente sconosciuta ai terzi, perché seppellita sotto lo strato di informalità e riservatezza che predomina la gestione dei rapporti fra Governo e Presidente su questo fronte. Ma il regime informativo dell’attività di Governo testimoniata mediante il sito istituzionale non solo è parziale ma è anche ulteriormente ridimensionato dall’allarmante fenomeno della fuga della decisione dal luogo in cui essa dovrebbe maturare e trovare una propria definizione, ossia il Consiglio dei ministri.

3.3. La presenza degli organi costituzionali sul web quale consuetudine costituzionale

La presenza sui siti web degli organi costituzionali e, segnatamente, la centralità che oramai hanno assunto porta a considerare come la presenza degli organi costituzionali sul web sia una presenza di fatto, non imposta, né tantomeno regolata, da alcuna norma scritta.

Solamente i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dispongono l’esistenza del relativo sito web: tuttavia, si tratta di una previsione meramente indiretta, dal momento che le disposizioni cui si fa riferimento sono quelle che stabiliscono l’obbligo di pubblicazione online del regolamento o dello statuto dei gruppi parlamentari⁸⁶.

Il silenzio della Costituzione a tale riguardo (silenzio che non può non evitarsi tenuto conto della imprefigurabilità del fenomeno di Internet da parte dei Padri costituenti) non vuol dire, tuttavia, che la presenza sul web degli organi costituzionali sia tutt’oggi priva di un qualche caposaldo normativo: infatti, può sostenersi come si sia oramai formata una

⁸⁶ Cfr. art. 15, co. 3-bis, del Regolamento del Senato della Repubblica («Entro trenta giorni dalla propria costituzione, l’Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Senato») e art. 15, comma 2-ter, del Regolamento della Camera dei deputati («Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l’organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse alle finalità di cui al comma 4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera»).

consuetudine costituzionale la quale, andando a integrare il testo costituzionale⁸⁷, rende giuridicamente obbligatoria la presenza dei siti web istituzionali⁸⁸.

Tutti gli organi costituzionali sono presenti sulla Rete con propri siti⁸⁹, senza che la loro esistenza abbia mai provocato dubbi o contrasti tra i medesimi organi costituzionali. Altresì, negli ultimi vent'anni sono andati avvicinandosi alla guida dell'organo costituzionale persone fisiche di differente indirizzo politico e sensibilità culturali, senza che mai la sussistenza del sito web sia stata messa in dubbio; viceversa, tutti gli organi costituzionali hanno "puntato" sul proprio sito web, aggiornandolo dal punto di vista tecnico e grafico e accrescendo gradualmente i documenti e le informazioni messe a disposizione della opinione pubblica.

Non si vuole dire che dalla presenza online scaturiscano nuovi e diversi poteri, ma solamente che essa mette a disposizione strumenti innovativi al fine dell'espletamento dei poteri e del ruolo che la Costituzione già assegna ai singoli organi costituzionali.

Insomma, la creazione dei siti web è avvenuta attraverso l'esercizio di una facoltà non proibita dal testo costituzionale. Tuttavia, attualmente, la loro esistenza è divenuta giuridicamente doverosa, in ragione del rafforzarsi sempre più di una vera e propria consuetudine costituzionale, che tale è per il fatto che la presenza online incide in merito alle modalità di esercizio dei poteri costituzionali e sul reale funzionamento della forma di governo⁹⁰.

La presenza di tali siti web (e del loro fitto impiego da parte degli organi costituzionali) è, non solo obbligatoria ma anche irretrattabile, dal momento che negli anni ne è cambiata la natura. Ossia, nell'integrare la Costituzione la consuetudine costituzionale può esibire

⁸⁷ Sulla consuetudine costituzionale quale fonte che colma una lacuna del testo costituzionale, integrandolo, v. C. Esposito, *La consuetudine costituzionale*, in *Studi in onore di Emilio Betti*, Milano 1962, ora in *Diritto costituzionale vivente. Capo dello Stato ed altri saggi*, a cura di D. Nocilla, Milano 1992, 323 ss. Del resto, si è altresì detto che l'incompletezza dei testi costituzionali, la loro tessitura aperta è condizione stessa di esistenza della consuetudine costituzionale quale fonte: cfr. F. Modugno, voce *Ordinamento giuridico* (dottrine generali), in *ID.*, *Legge, ordinamento giuridico, pluralità degli ordinamenti. Saggi di teoria generale del diritto*, Milano 1985, 172

⁸⁸ Invece non è altrettanto doverosa l'esistenza di account ufficiali sui social media: non solo per il loro essere in un certo senso "accessori" rispetto al sito web ufficiale, ma perché essi sono destinati a vivere o meno a seconda del "successo" del relativo social media.

⁸⁹ Il Senato della Repubblica è online dal 1996, la Camera dei deputati dal 1997, il Governo dal 1997, il Presidente della Repubblica dal 1999, la Corte costituzionale dal 2000.

⁹⁰ Sul ruolo della consuetudine nella trasformazione di una facoltà in obbligo giuridico, rinviamo a S.M. Cicconetti, *Le fonti del diritto italiano*, IV edizione, Torino 2019, 416 ss.

corrispondenza alla prima sulla scorta di due differenti modalità: della armonia-conformità, quando è intrinsecamente funzionale e teleologicamente rispondente ai principi costituzionali, o dell'armonia-non difformità, quando, al contrario, non è utile alla trama costituzionale, ma al contempo non le è estranea e vi si inquadra⁹¹.

A *prima facie*, il ricorso ai siti web potrebbe ritenersi basato su di una consuetudine della seconda specie, poiché destinato a colmare un vuoto “indifferente” alla Costituzione: ne scaturisce che allo stesso modo della mozione di sfiducia individuale che potrebbe venir meno nel nostro ordinamento ad opera di fonti scritte, dal momento che non è imposta dalla Costituzione, anche i siti web potrebbero venire rimossi senza che il disegno costituzionale ne patisca. Senonché, se questa era indubbiamente la natura originaria della consuetudine *de qua*, non sembra che tale possa essere ritenuta anche oggi. Ciò dal momento che la presenza online degli organi costituzionali, la rilevante diffusione di notizie e documentazione che essa ha a mano a mano garantito, determinando un consistente aumento della conoscibilità della loro attività da parte della generalità dei consociati, trova ormai un palese collegamento funzionale con il principio democratico, di cui raffigura una evidente implementazione. Di modo che il passare del tempo tra il sorgere della condotta (il munirsi di siti web) e l'attualità non soltanto ha determinato l'effetto di rafforzare maggiormente la condotta medesima, rendendola doverosa in termini costituzionali, ma ha trasformato la natura stessa della consuetudine cui ha dato luogo, che da integrativa della trama costituzionale ne è divenuta conformativa⁹². Ciò poiché la dimensione temporale si è elevata anche a luogo della trasformazione dell'orizzonte culturale e tecnologico del contesto, tale da iniziare una nuova epoca dove il sito web per gli organi costituzionali raffigura un qualcosa di cui non poter fare a meno, se non al caro prezzo di un notevole depauperamento delle possibilità di dare consapevolezza di sé al popolo.

Considerazioni a parte, verosimilmente, potrebbero valere per i siti web della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. E non perché per quel che li riguarda non possa

⁹¹ Cfr. P. Carnevale, A Corte... così fan tutti? Contributo ad uno studio su consuetudine, convenzione e prassi costituzionale nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in *Rivista AIC*, 19 ss., spec. 27 s

⁹² Un po' come la sottrazione al giudizio di conto per gli organi costituzionali si prospetta, almeno secondo la giurisprudenza costituzionale, come soluzione obbligata per presidiare l'autonomia degli organi costituzionali. Sulla natura differente delle consuetudini della mozione di sfiducia individuale e della sottrazione al giudizio di conto, sia consentito il rinvio ancora a P. Carnevale, A Corte... così fan tutti?, cit., 19 ss.

dirsi sorta la consuetudine costituzionale ma perché, semplicemente, non ve ne è bisogno: nel senso che è il principio costituzionale della pubblicità dei lavori delle Camere ad avere bisogno della presenza sulla Rete del Parlamento, atteso che simile presenza si palesa come un diverso modo di assicurare che venga attuato tale principio. Detto in altre parole, prima ancora del fatto normativo, è l'interpretazione della Costituzione a imporre l'esistenza dei siti web delle due Camere.

Sempre relativamente alla consuetudine costituzionale di cui si sta trattando, occorre dire che, in primis, è evidente che la presenza online degli organi costituzionali può avere fondamento consuetudinario a patto che l'utilizzo che i singoli organi facciano del proprio sito web sia in armonia con i principi disposti dalla Costituzione. Solo così, infatti, si può parlare di una consuetudine integrativa della Costituzione, giacché, all'opposto (ossia, laddove gli organi costituzionali impiegassero il sito web per assumere poteri nuovi, per esercitare competenze maggiori rispetto a quelle previste dal loro ruolo) ci troveremo dinanzi a condotte *contra Constitutionem*, non in grado di addivenire a consuetudine costituzionale⁹³.

Ciò che è stato appena detto rende possibile un'altra puntualizzazione: ciò che è oramai consuetudinariamente doveroso è la presenza del sito web istituzionale, non anche quella dei singoli contenuti che all'interno del sito vengono caricati. Infatti, in linea di principio è lasciata a ogni organo costituzionale la scelta su cosa, come e quando rendere disponibile un determinato contenuto online.

Anche relativamente ai contenuti resi disponibili sui siti web, alcune scelte sono diventate irretrattabili, divenendo parte della consuetudine *de qua*. Basta pensare, ad esempio, alla pubblicazione online delle decisioni della Corte costituzionale. Si tratta di un fatto che potrebbe essere foriero di numerose problematiche giuridiche⁹⁴ ma, nonostante ciò, è quasi inconcepibile che il giudice costituzionale possa decidere di non caricare più, sul proprio sito web, sentenze e ordinanze: al massimo, potrà decidere di disciplinare

⁹³ Op. ult. cit., 40.

⁹⁴ P. Costanzo, La pubblicazione normativa al tempo di internet, in AA.VV., Le fonti del diritto, oggi, Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso, Pisa 2006, 203 ss.

differentemente tale pubblicazione, proprio al fine di evitare l'insorgere di questioni giuridiche in difetto di interventi legislativi sul punto⁹⁵.

Simile discorso può essere fatto per i discorsi del Presidente della Repubblica e i comunicati stampa resi dal Quirinale. Sono questi atti non riservati, ma per loro natura destinati al pubblico, sicché la loro archiviazione sul sito web sembra oramai essere inevitabile. Semmai, proprio il fatto che discorsi e comunicati restino sempre disponibili, anche una volta terminato il mandato presidenziale, potrebbe suggerire un linguaggio piuttosto mite: ciò perché il significato di discorsi e comunicati si coglie in ragione del contesto o del momento storico in cui sono adottati, di talché sembra opportuna una maggiore attenzione a come essi vengono redatti.

La valutazione deve essere maggiormente netta se si tiene conto dello straordinario lavoro che le Camere svolgono per caricare sui rispettivi siti web gli atti parlamentari. Oltre al fatto che, anche in tal caso, l'obbligo di renderli disponibili potrebbe scaturire dal principio costituzionale della pubblicità dei lavori, prima ancora che dalla consuetudine costituzionale, sembra ovvio che il caricamento online sia giuridicamente doveroso.

Potrà dibattersi in merito alle modalità e alle tempistiche con cui questo avviene, alla semplicità o meno di impiego della quantità di materiale da parte del cittadino (specialista o meno che sia), ma, oramai, sui siti web delle Camere gli atti parlamentari devono assolutamente esserci.

Volendo concludere, può ritenersi come essere on line mediante il proprio sito istituzionale è per gli organi costituzionali divenuto un vero e proprio di imperativo costituzionale, una doverosità che non deriva dalla mera diffusione dell'uso del mezzo ma dal suo carattere servente rispetto al principio democratico.

Oramai, il Presidente della Repubblica, le Camere, il Governo e la Corte costituzionale, posti dinanzi al dubbio esistenziale, non potrebbero attualmente che rispondere: *It's impossible not to be there; even more don't stay there!*

⁹⁵ Si fa riferimento alla possibilità di pubblicare online solo dopo che le decisioni siano state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale: cfr. D. Chinni, La comunicazione della Corte costituzionale, cit., 266 ss.; M. Nisticò, Corte costituzionale, cit.

Conclusioni

Volendo concludere quanto delineato in questo elaborato, notiamo come il processo di massificazione dei mezzi comunicativi si declini attualmente nell'elaborazione di modalità interattive virtuali e che chiedono una nuova 'faccia' politica.

È chiara la presenza di una forte connessione tra la Rete e le modalità di espressione usate dalla popolazione, i cui diritti si mescolano e si implementano nell'ambito del confronto digitale. Con Internet, d'altronde, i cittadini riescono ad essere maggiormente incisivi nelle decisioni di coloro che stanno al potere.

La Rete, pertanto, ha palesemente contribuito all'amplificazione delle espressioni usate dalla popolazione, i cui bisogni vengono veicolati proprio da questi individui politici e trasposti nelle idonee sedi.

I leader politici, oramai, e lo abbiamo potuto vedere anche nel corso di questa pandemia, si affidano totalmente al web, attraverso i messaggi, le dirette streaming, i social network e tutto ciò possa arrivare tramite la Rete.

Il popolo che naviga in Internet non si differenzia molto da quello reale. In realtà, ciò che cambia sono solamente gli strumenti che vengono impiegati i quali hanno la potenzialità di stravolgere l'evoluzione futura.

Bibliografia

- Ainis, M. Democrazia digitale, in “Rassegna parlamentare”, 2013.
- Allegri, M. Riflessioni e ipotesi sulla costituzionalizzazione del diritto di accesso a internet (o al cyberspazio?), in Rivista AIC, n. 1/2016.
- Azzariti, A. Internet e Costituzione, in Costituzionalismo.it, n. 1/2011.
- Barbera, A. La democrazia “dei” e “nei” partiti, tra rappresentanza e governabilità, in “Forum di quaderni costituzionali”, 2008.
- Bentivegna, S. (a cura di), Parlamento 2.0. Strategie di comunicazione politica in internet, Milano, 2012.
- Bergonzini C., Il Parlamento e la Information Communications Technology (ICT), in Potere e opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web, a cura di D. Chinni, in corso di stampa, Napoli, 2019.
- Bilancia, P. Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione democratica, in “federalismi.it”, 2017.
- Biorcio, R. Le tre ragioni del successo del MoVimento 5 Stelle, in “Comunicazione politica”, 2013.
- Bobbio, N. Democrazia rappresentativa e democrazia diretta, in G. Quazza (a cura di), “Democrazia e partecipazione”, Torino, Stampatori, 1978.
- Boni, F. Il corpo mediale del leader. Rituali del potere e sacralità del corpo nell’epoca della comunicazione globale, Milano, Booklet, 2002.
- Bracciale, R. Il Parlamento italiano alla prova del web: alla ricerca delle affinità elettive, in Parlamento 2.0. Strategie di comunicazione politica in Internet, a cura di S. Bentivegna, Milano 2012.
- Bullwinkel, B. Probst, L. Innerparteiliche Willensbildung und Entscheidungsprozesse durch digitale Partizipation. Ein Praxistest des Konzepts der Liquid Democracy, in Zeitschrift für Parlamentsfragen, 45 (2014).
- Calise, M. Partiti senza sistema, in S. Passigli (a cura di), “La politica come scienza. Scritti in onore di Giovanni Sartori”, Firenze, Passigli, 2015.
- Campus, D. Mediatization and Personalization of Politics in Italy and France. The Cases of Berlusconi and Sarkozy, in “The International Journal of Press and Politics”, vol. 15, 2010.

- Campus, D. Il marketing politico: fare la politica attraverso la comunicazione, in “Iride”, 2011.
- Canovan, M. Taking Politics to the People: Populism As the Ideology of Democracy, in Y. Meny, Y. Surel (a cura di), “Democracies and the Populist Challenge”, UK, Palgrave Macmillan, 2002.
- Canzo, D. I media e la polis. La costruzione giornalistica delle campagne elettorali amministrative, Milano, 2001.
- Caruso, L. Reinventare la sinistra. Le basi politiche, culturali e organizzative di Podemos, in Comunicazione politica, n. 1/2017.
- Casadei, T. Il mito del «popolo della rete» e le realtà del capo. Nuove tecnologie e organizzazioni politiche nel contesto italiano, in “Diritto pubblico comparato ed europeo”, 2015.
- Chadwick, A. Internet Politics: States, Citizens, and New Communication Technologies, Oxford, 2006.
- Chinni, D. Sulle esternazioni del Presidente della Repubblica al tempo dei new media. Spunti a partire dalla prassi del presidente Napolitano, in Giur. cost. 2010.
- Cicconetti, S. M. Le fonti del diritto italiano, IV edizione, Torino 2019.
- Corbetta, P. Gualmini, E. Il partito di Grillo, Bologna, Il Mulino, 2012.
- Corchia, L. La democrazia nell'era di Internet: per una politica dell'intelligenza collettiva, 66, DiSPeS Unipi, 2011.
- Costanzo, P. La democrazia elettronica (note minime sulla e-democracy), in Diritto dell'informazione e informatica, n. 3/2003.
- Costanzo, P. La pubblicazione normativa al tempo di internet, in AA.VV., Le fonti del diritto, oggi, Giornate di studio in onore di Alessandro Pizzorusso, Pisa 2006.
- Costanzo, P. Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia, in Diritto dell'informazione e informatica, n. 1/2011.
- Crisafulli, V. I partiti nella Costituzione, in “Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente”, Firenze, Vallecchi, 1969.
- Cuniberti, M. Tecnologie digitali e libertà politiche, in Diritto dell'Informazione e informatica, n. 2/2015.
- Cuocolo, L. Democrazia rappresentativa e sviluppo tecnologico, in Rassegna parlamentare, n. 4/2001.

- De Kerckhove, D. Tursi, A. Dopo la democrazia?, Milano, Apogeo, 2006.
- Della Porta, D. I partiti politici, Bologna, Il Mulino, 2015.
- De Marco, E. (a cura di), Introduzione alla uguaglianza digitale, Milano, 2008.
- De Minico, G. Dalla tecnologia ai diritti, Napoli, 2010.
- Diamanti, I. Una mappa della crisi della democrazia rappresentativa, in Comunicazione politica, n. 1/2013.
- Ducci, D. La comunicazione pubblica digitale per la trasparenza, l'accountability e il dialogo con i cittadini: verso una Pa open e condivisa, in Autonomie locali e servizi sociali, n. 3/2013.
- Esposito, C. I partiti nella Costituzione italiana, in Id., "La Costituzione italiana", Padova, Cedam, 1954.
- Falletta, P. Partiti politici e web: verso una democrazia 2.0., in Forumcostituzionale.it, 20 dicembre 2016.
- Frosini, T. E. Il diritto costituzionale di accesso a internet, in Rivista AIC, n. 1/2011.
- Galli, Il disagio della democrazia, Torino, Einaudi, 2011.
- Gentile, S. Il populismo nelle democrazie contemporanee. Il caso del Front National di Jean Marie Le Pen, Milano, Franco Angeli, 2008.
- Malvicini, M. Lauri, G. Basta un "tweet"? Il potere informativoconoscitivo della Presidenza della Repubblica tra comunicazione istituzionale e nuovi media, in Forum di Quaderni costituzionali – Rassegna, 3 luglio 2019.
- Marsocci, P. Cittadinanza digitale e potenziamento della partecipazione politica attraverso il web: un mito così recente già da sfatare?, in Rivista AIC, n. 1/2015.
- Mazzoleni, G. Stewart, J. Horsfield, B. The Media and Neo-Populism. A Contemporary Comparative Analysis, Westport, Praeger Pub Text, 2003.
- Mazzoleni, G. Sfardini, A. Politica pop. Da «Porta a Porta» a «L'isola dei famosi», Bologna, Il Mulino, 2009.
- Meloncelli, A. voce Pubblicità (dir. pubbl.), in Enciclopedia del diritto, XXXVII, 1988.
- Mensi, M. Internet, regole, democrazia, in Amministrazione in cammino, 30 aprile 2017.

- Modugno, F. voce Ordinamento giuridico (dottrine generali), in ID., Legge, ordinamento giuridico, pluralità degli ordinamenti. Saggi di teoria generale del diritto, Milano 1985.
- Montesanti, L. Tarditi, V. Fenomenologia di due nuovi partiti: i casi del Movimento cinque stelle e di Podemos, in Polis, n. 2/2017.
- Morozov, E. Internet non salverà il mondo, Milano, 2014.
- Mortati, C. Concetto e funzioni dei partiti politici, in “Nomos – Le attualità del diritto”, 2015.
- Müller, J. W. Cos'è il populismo?, Milano, Università Bocconi Editore, 2017.
- Papa, A. Rappresentanza politica versus democrazia elettronica tra molteplicità di prospettazioni e problematicità di rapporti, in L. Chieffi (a cura di), “Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere”, Torino, Giappichelli, 2006.
- Papa, A. Espressione e diffusione del pensiero in internet. Tutela dei diritti e processo tecnologico, Torino, 2009.
- Passaglia, P. Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive, in Consultaonline.org, 2013.
- PASSAGLIA, P. Qualche osservazione sulla comunicazione pubblica della Corte costituzionale, in La crisi del Parlamento nelle regole della sua percezione, a cura di Conti, G. P. Milazzo, Pisa 2017.
- Pietrangelo, M. (a cura di), Il diritto di accesso ad Internet. Atti della tavola rotonda svolta nell'ambito dell'IGF Italia 2010 (Roma, 30 novembre 2010), Napoli, 2011.
- Pizzetti, F. Partiti politici e nuove tecnologie, in Federalismi.it, n. 11/2008.
- Poggi, A. La democrazia nei partiti, in “Rivista AIC”, 2015.
- Raffini, L. Anti-establishment, populista, di sinistra radicale. Podemos e le sue diverse anime, in “Rivista di Politica”, 2017.
- Revelli, M. La crisi dei partiti politici e i paradigmi organizzativi, in Biondi, F. Brunelli, G. Revelli, M. I partiti politici nella organizzazione costituzionale, Napoli, 2015.
- Revelli, M. Populismo 2.0., Torino, 2017.

- Ridola, P. voce Partiti politici, in “Enciclopedia italiana”, V Appendice, Roma, Treccani, 1994.
- Ryan, J. Storia di internet e il futuro digitale, Torino, Einaudi, 2011.
- Rivera, I. La Rete, i populismi e i partiti politici 2.0, Informatica e diritto, XLIII annata, Vol. XXVI, 2017.
- Rodotà, S. Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, Laterza, 2004.
- Rodotà, S. Una costituzione per internet?, in Politica del diritto, 2010.
- Rodotà, S. Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2014.
- Sartori, G. Teoria dei partiti e caso italiano, Milano, SugarCo, 1982.
- Sassi, S. La libertà di associazione nel “nuovo ecosistema mediatico”: spunti problematici sull’applicazione dell’art. 18 della costituzione. il (recente) caso dell’associazione xenofoba on-line, in Rivista AIC, n. 2/2013.
- Scuto, F. La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione, Torino, Giappichelli, 2018.
- Sperti A., Corte costituzionale e opinione pubblica, relazione al Convegno Sofferenze e insofferenze della giustizia costituzionale, Torino, 17-18 ottobre 2019.
- Sunstein, R. Republic.com: Cittadini informati o consumatori di informazioni?, Bologna, 2003.
- Tipaldo, G. Pisciotta, M. C’eravamo tanto amati?, in “Comunicazione politica”, 2014.
- Tursi, A. Politica 2.0, Milano, 2011.
- Vaccari, C. La politica online: Internet, partiti e cittadini nelle democrazie occidentali, Bologna, 2012.
- Valastro, A. Internet e strumenti partecipativi nei rapporti tra privati e amministrazioni, in Nisticò M. - Passaglia, P. Internet e Costituzione (Atti del Convegno di Pisa, 21-22 novembre 2013), Torino, 2014.
- Venturino, F. Italy: From Partitocracy to Personal Parties, in Aa.Vv., “Political Leadership, Parties and Citizens. The Personalization of Leadership”, London-New York, Routledge, 2010.
- Zanatta, L. Il populismo, Roma, Carocci, 2013.

- Zucchelli, C. Il coordinamento normativo del governo: il Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 14 - Seminario 2003, Torino 2004.